



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA
Via Tiziano Vecellio, 8 – Torino
piemontevda.lnd.it
Mail: piemontevda@lnd.it
PEC: figc.lnd.crpemontevaosta@legalmail.it
@lndpiemontevda

COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DATA PUBBLICAZIONE 08/10/2026
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Nomina del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (dal comunicato ufficiale n. 124 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 1 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 124 della L.N.D. inerente quanto indicato in oggetto.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Istituzione dei “Codici Tributo” per versamenti IVA dovuti a seguito di dichiarazioni IVA omesse – Risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate (dalla Circolare n. 18 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 18 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 29 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Segreteria L.N.D.

1.3.1. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI “NON PROFESSIONISTI/E” – ART. 117 BIS DELLE N.O.I.F.

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall’Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
7039500	MASTROTOTARO SIMONE	12/01/2006	USD SOMMARIVA PERNO	02/10/2026
2145061	MARTINO TADDEO	18/10/2004	ACQUI F.C. SSDARL	02/10/2026
4434038	ROSSO SIMONE	10/11/1995	GSD VOLPIANO PIANESE	02/10/2026
1111981	GARCIA CARRANZA SA PEDRO	27/06/2004	ASD CHIERI	06/10/2026
5667559	BIANCO GABRIEL	21/10/2002	ASD CALCIO SETTIMO	06/10/2026
3888957	TODELLA FEDERICO	23/07/1994	USD CARRARA 90	06/10/2026
6842132	BOVERI GIACOMO	13/08/2005	ASD FORTITUDO F.O.	07/10/2026
2340833	FANTONE PIETRO	23/05/2006	ALBESE 1917 SSDARL	07/10/2026
2121115	DI SPARTI STEFANO GIUSEPP	14/06/2005	USD CARRARA 90	08/10/2026

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, **fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio 2027.**

Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito **dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027.**

Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

1.3.2. PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA – ART. 34, COMMA 3 DELLE N.O.I.F.

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nascita	Termine	Decorrenza
AGOSTINO GIULIA	AOSTA CALCIO 511	08/06/2012	15/12/2026	02/10/2026
ALAMIA REBECCA	AOSTA CALCIO 511	10/09/2012	29/09/2027	02/10/2026
BETHAZ CHARLOTTE	AOSTA CALCIO 511	29/08/2012	10/05/2027	02/10/2026
BUGIARDINI AURORA	AOSTA CALCIO 511	18/05/2011	08/09/2027	02/10/2026
COME CORINNE	AOSTA CALCIO 511	10/09/2012	06/07/2027	02/10/2026
DE LUCIA ILARY	AOSTA CALCIO 511	11/03/2012	09/11/2026	02/10/2026
HOXHA ROKSANA	AOSTA CALCIO 511	20/09/2012	22/09/2027	02/10/2026
JACE LORENA	AOSTA CALCIO 511	14/11/2011	20/09/2027	02/10/2026
LANZO GIORGIA	AOSTA CALCIO 511	02/11/2010	28/10/2026	02/10/2026
MACCHIONI MARA	AOSTA CALCIO 511	16/03/2011	27/10/2026	02/10/2026
QUISPE HILLARY	AOSTA CALCIO 511	11/02/2012	09/02/2027	02/10/2026
XHAHYSA ELISA	AOSTA CALCIO 511	21/06/2011	15/03/2027	02/10/2026
CARELLI ANDREA	ORANGE FUTSAL ASTI	16/01/2011	05/03/2027	02/10/2026
BOSELLI ALESSIO	MONFERRATO	22/11/2010	06/09/2027	06/10/2026
BALBONI DAVIDE	TOP FIVE	30/01/2011	25/08/2027	07/10/2026
VALERIOTI FRANCESCO	AOSTA CALCIO 511	26/02/2011	24/05/2027	07/10/2026
MARKU GIORGIA	ACF ALESSANDRIA CALCIO FEMMINILE	14/07/2011	12/08/2027	08/10/2026

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.3.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2726162	CETARA ELIA	13/12/2008	US IVREA CALCIO ASD
2920096	IPPOLITO ADAM	06/06/2008	USD PIANEZZA
3678178	MANASSERO FILIPPO	26/06/2009	ASD GIOVANILE CENTALLO 2006
2509609	SALASSA NICHOLAS	22/02/2009	ASD CALCIO SETTIMO

1.3.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F., questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4556285	TOCCO MARCO	30/05/1990	ASD VILLANOVA 2018 J
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme in quanto il calciatore non ha l'inattività dichiarata e richiesta dalla normativa vigente.		

1.3.5. SOCIETA' CHE DISPUTA GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE

La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della richiedente dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 13/10/2026 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all'accoglimento dell'istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

DUFOUR VARALLO

Campionato Regionale Under 18 – Gir. A

Domenica ore 14.30

2. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. FASE DI QUALIFICAZIONE – INIZIO CAMPIONATO ED INSERIMENTO DATI SU PIATTAFORMA TELEMATICA L.N.D. - CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE E PROVINCIALE 2026/2027

Si comunica che nella giornata di Martedì 13 Ottobre 2026 verranno pubblicate le classifiche ufficiali delle fasi di qualificazione al Campionato Under 14 Regionale.

Si evidenzia che da Sabato 10 Ottobre 2026 ed entro il termine perentorio delle ore 18.00 di Martedì 13 Ottobre 2026 tutte le Società partecipanti alla fase di qualificazione Under 14 Regionale e tutte le società partecipanti al Torneo-pre Campionato Under 14 Provinciale dovranno procedere all'iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce "AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ", seguendo la procedura proposta al link "Iscrizioni Regionali e Provinciali" – "Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni" al Campionato Under 14 Regionale o Provinciale di competenza ed in ossequio alle graduatorie della fase di qualificazione del Campionato Under 14 Regionale.

In ultimo, si rammenta che l'inizio del Campionato Under 14 Regionale e Provinciale è fissato per **Domenica 25 Ottobre 2026.**

Si precisa, che qualora si verificassero delle rinunce da parte delle Società che acquisiranno il diritto di partecipare al Campionato Regionale Under 14 2026/2027, per il completamento dell'organico si procederà all'ammissione delle migliori seconde classificate escluse in tutti i gironi ed individuate, nell'ordine, secondo i parametri pubblicati sul comunicato ufficiale n. 14 del 10/9/2026.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.2. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con il seguente giovane giocatore resosi protagonista nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiato con il cartellino verde "Green Card"

CUNIBERTI DAVIDE

Esordienti 2° Anno

A.MONDOVI&VILLANOVA O.FER

Il Calciatore ammette volontariamente di aver toccato il pallone concedendo un calcio d'angolo alla squadra avversaria.

2.1.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi e in accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività ufficiale, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4597844	ABELA ALESSANDRO	01/03/2016	USD BARCANOVA CALCIO
4102852	ABRATE ERIK	04/09/2015	ASD SALICE
3951880	AGUS FABIO	28/05/2016	LASCARIS 1954 ASD
3611863	ALIA ROCCO	08/02/2016	LASCARIS 1954 ASD
4168932	ARPINO MATTIA	02/08/2014	LASCARIS 1954 ASD
4542867	BALZANO FEDERICO	04/08/2015	LASCARIS 1954 ASD
3645873	BOSCOLO NICOLO	12/03/2014	LASCARIS 1954 ASD
4052902	CALAMITA ANTONIO	17/10/2014	SSD SISPORT SPA
4679818	CAMPIONE PIETRO	18/11/2016	LASCARIS 1954 ASD
4781592	CASTELLANO ALESSANDRO	31/01/2018	ASD DERTONA CALCIO GIOVANILE
4128805	CHIALE AMIR	25/04/2017	ASD AYGREVILLE CALCIO
4279043	CHOUAIBI MOHAMED DANI	19/02/2018	ASD BORGOLAVEZZARO
3714354	DA CAMPO ETTORE	18/08/2015	LASCARIS 1954 ASD
3923152	DAMASIO LORENZO	15/10/2013	ASD POLISPORTIVA BRUINESE
4132743	DROETTO ALEX	12/07/2016	ASD POLISPORTIVA BRUINESE
4647932	EL KHODDAR OUSAID	20/08/2015	ACD LUCENTO
3696595	FASANO EDOARDO	12/09/2016	LASCARIS 1954 ASD
476296	GATTO GIOELE	10/09/2014	ASD ROEROLANZE
4097461	GHONEIM ZIAD	22/02/2016	POZZOMAINA SRLSSD
4171500	GIACOMELLI CHRISTIAN	15/02/2016	ASDC GOZZANO SSDRL
3617745	GIANNONE MATTEO	02/04/2016	SSD SISPORT SPA
4052844	HUZUM ALEXANDRU IONUT	29/08/2017	APD PECETTO
4528144	IANDOLINO LORENZO	09/06/2014	LASCARIS 1954 ASD
3540972	INNEO ALESSIO	31/07/2014	LASCARIS 1954 ASD
3731804	MACARIO GIOIA TOMMASO	26/01/2014	SSD SISPORT SPA
3917708	MANGERUGA NICOLO	07/08/2016	ASD CIRIE CALCIO 1946
3967778	MASSARA GABRIELE	22/03/2016	ASD OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
3451945	MELIS MANUEL	07/07/2014	LASCARIS 1954 ASD
4528145	MINERVINI JACOPO	22/01/2014	LASCARIS 1954 ASD
4171840	MOLISE ALESSANDRO	03/11/2016	LASCARIS 1954 ASD
3892245	NAPOLITANO NICHOLAS	05/03/2017	ASD TOP PLAYER ACADEMY
3672397	OIOLI JACOPO	24/03/2015	ASD ACCADEMIA DEL TALENTO
3641101	PARLASCINO THOMAS	30/07/2015	ASD ASTI
4060257	REGE ALESSANDRO	28/01/2016	LASCARIS 1954 ASD
3917698	RUSSO LEONARDO GIUSEPPE	06/05/2016	LASCARIS 1954 ASD
4780674	SANTERAMO SERGIO	08/03/2014	GSD VOLPIANO PIANESE
4090107	SAPORITO NOAH MATTIA	04/12/2016	LASCARIS 1954 ASD
4835213	SIMONE DOMENICO	31/10/2016	LASCARIS 1954 ASD
3617568	SOBRINO PIETRO	05/02/2014	ASD VIRTUS CENISIA
3965106	STEFANIZZI ETTORE	02/01/2014	LASCARIS 1954 ASD
3554343	VALLE MICHAEL	02/11/2014	USD G.A.R. REBAUDENGO
3907872	VITETTA FEDERICO	05/10/2013	ADP BSR GRUGLIASCO

2.1.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici "giovani" sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3406601	SARCONI PIETRO	08/11/2013	SSD CENISIA ARL
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della sottoscrizione del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale.		
3697852	VISCONTI ALESSANDRO	09/10/2012	ASD MURAZZO
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto l'attività ufficiale risulta già iniziata alla data di invio dell'istanza.		
3714418	INTELLICATO LEONARDO	28/04/2014	ASD S.D. SAVIO ASTI
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva dell'assenso allo svincolo rilasciato dalla Società titolare del tesseramento.		
4844019	EVOLA GIUSEPPE	16/11/2018	SSDARL OLIMPIA SANTAGABIO 1948
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva dell'assenso allo svincolo rilasciato dalla Società titolare del tesseramento.		
3697015	COZMA DAVIDE MIHAI	29/05/2013	SETTIMO ACADEMY SSDARL
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme in quanto, oltre che non è stata utilizzata la procedura indicata dalla normativa vigente, è stata inviata da un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata alla mail ordinaria del Comitato Regionale e non a quella certificata.		
3980805	GIORGI AMERIGO	30/09/2017	ASD AYGREVILLE CALCIO
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto l'attività ufficiale risulta già iniziata alla data di invio dell'istanza.		
3364413	PECORA EUGENIO	08/02/2014	ASD ASTI
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto l'attività ufficiale risulta già iniziata alla data di invio dell'istanza.		

2.1.5. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO "CARTA ASSICURATIVA" DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti "Carte Assicurative" di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4657693	BERNINI EDOARDO	20/10/2019	TORINO FC SPA
4182411	DI NATALE FEDERICO	19/08/2018	ASD MAPPANESE
4875049	LA ROSA ALESSIO	29/11/2020	SSD SISPORT SPA
4904248	OLDANI ALESSANDRO	14/01/2020	ASD UNION NOVARA
4585338	PRINCI NICOLO	09/04/2019	ASD BORGARO AUTOINGROS
4631138	SCURATI DAVIDE	11/11/2019	SSDARL AC CUNEO 1905 OLMO

2.1.6. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO "CARTA ASSICURATIVA" DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI - RESPINTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, non ha autorizzato l'annullamento delle seguenti "Carte Assicurative" di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4174268	NAPOLITANO FEDERICO	30/03/2018	SSD SISPORT SPA
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto il calciatore risulta già tesserato per la categoria "Pulcini".		

2.1.7. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottoelencate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi ed agli orari di seguito indicati:

ASCA ALESSANDRIA	Camp. Regionale Under 18– Gir. C	Via Tonso, 109 – Alessandria
PRO COLLEGNO COLL.	Camp. Regionale Under 18 – Gir. B	Domenica ore 10.30
AOSTA CALCIO 511	Camp. Serie D Calcio a 5 – Gir. A	Sabato ore 17.00
ELLEDI FC SSD RL	Camp. Serie C Fem. Calcio a 5 – Gir. A	V.Carmagnola 5-Caramagna
POL. DRUENTO	Camp. Under 19 Calcio a 5 – Gir. A	Domenica ore 14.30

2.2.2. VARIAZIONI DISPUTA GARE – S.G.S.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottoelencate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso il campo sportivo ed all'orario di seguito indicato:

PINEROLO	Camp. Under 16 Prima Serie	"Secondario – Barbieri"	V. P.zza d'Armi – Pinerolo
TOP FIVE	Camp. Esordienti Calcio a 5 – Gir. A		Sabato ore 14.30

2.2.3. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

3. RISULTATI

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/09/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della seconda fase:

GIRONE A - 1 Giornata - R		
BRIGA	- BAVENO STRESA SSD A RL	1 - 2

Qualificata: BAVENO STRESA

GIRONE B - 1 Giornata - R		
CASALE 1909 S.S.D. A R.L.	- POLISPORTIVA GAVIESE 1920	2 - 0

Qualificata: CASALE 1909

GIRONE C - 1 Giornata - R		
VOLPIANO PIANESE	- PRO EUREKA	2 - 2

Qualificata: PRO EUREKA

GIRONE D - 1 Giornata - R		
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	1 - 6

Qualificata: QUINCINETTO TAVAGNASCO

GIRONE E - 1 Giornata - R		
VANCHIGLIA 1915	- DRUENTINA	2 - 1

Qualificata: VANCHIGLIA 1915

GIRONE F - 1 Giornata - R		
S.D. SAVIO ASTI	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	1 - 1

Qualificata: CSF CARMAGNOLA QUEENCAR

GIRONE G - 1 Giornata - R		
ALBESE 1917 SSDARL	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	1 - 4

Qualificata: FOSSANO CALCIO

GIRONE H - 1 Giornata - R		
GIOVANILE CENTALLO 2006	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	2 - 2

Qualificata: A.C. CUNEO 1905 OLMO

Pertanto, si rende nota la composizione degli abbinamenti dei quarti di finale:

GIRONE A: BAVENO STRESA – CASALE 1909
 GIRONE B: PRO EUREKA – QUINCINETTO TAVAGNASCO
 GIRONE C: CSF CARMAGNOLA QUEENCAR – VANCHIGLIA 1915
 GIRONE D: A.C. CUNEO 1905 OLMO – FOSSANO CALCIO

Il calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Le vincenti degli abbinamenti accederanno alle semifinali (totale 4 squadre).

Risulteranno qualificate le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità al termine delle gare di ritorno verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei tiri di rigore.

• RISULTATI GARE DAL 2 AL 6 OTTOBRE 2026

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	1 - 1
BAVENO STRESA SSD A RL	- PRO EUREKA	2 - 0
BORGARO AUTOINGROS	- BRIGA	1 - 1
CALCIO SETTIMO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	1 - 1
CASALE 1909 S.S.D. A R.L.	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 0
DRUENTINA	- SPARTA NOVAROMENTINO SRL	2 - 1
DUFOUR VARALLO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	1 - 1
VOLPIANO PIANESE	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 1

GIRONE B - 5 Giornata - A		
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- CHIERI	2 - 0
GIOVANILE CENTALLO 2006	- CHERASCHESE 1904	0 - 1
MONREGALE CALCIO	- POLISPORTIVA GAVIESE 1920	0 - 1
MORETTA	- PRO VILLAFRANCA	1 - 2
OVADESE SSDARL	- VANCHIGLIA 1915	0 - 3
PRO DRONERO	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	0 - 0
S.D. SAVIO ASTI	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 1
SPARTAK SAN DAMIANO	- ALBESE 1917 SSDARL	0 - 1

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- UNION NOVARA	4 - 2	BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- BARCANOVA CALCIO	1 - 1
BULE'BELLINZAGO	- VALLE CERVO SAN LORENZO	4 - 2	BSR GRUGLIASCO ASD	- A.S.D. ATLETICO C.B.N.	2 - 3
CE.VER.SA.MA BIELLA	- VIRTUS VERCELLI	1 - 2	CARRARA 90	- V.D.A. CHARVENSOD	2 - 3
DORMELLETO-COMIGNAGO	- ARONA CALCIO	4 - 1	CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	- VENARIA REALE	2 - 0
GATTINARA F.C.	- JUVENTUS DOMO	3 - 1	IVREA CALCIO ASD	- ALPIGNANO	3 - 1
(1) OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- OLIMPIA SANTAGABIO 1948	4 - 3	MONTANARO	- LA VISCHESI	0 - 4
ORNAVASSESE	- LUPETTI BIANCHI TRINO	0 - 2	POL.AD UNION BB VALLESUSA	- VILLARBASSE	1 - 0
PRO PALAZZOLO	- FERIOLO CALCIO	0 - 3	VDL FIANO PLUS	- CALCIO MATHI	0 - 2
(1) - disputata il 03/10/2026					
GIRONE C - 5 Giornata - A			GIRONE D - 5 Giornata - A		
PANCALIERICASTAGNOLE	- BUSCA 1920 A R.L.	1 - 1	(1) ACQUI F.C. SSDARL	- CASTELLAZZO B.DA	3 - 0
RACCONIGI CALCIO 1925	- BISALTA	4 - 0	ANNONESE	- POL. FRUGAROLESE	2 - 0
S.SEBASTIANO	- SANT ALBANO	3 - 0	(2) CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- LUCENTO	1 - 1
S.SECONDO A.S.D.	- PINEROLO	1 - 1	MIRAFIORI A.S.D.	- ARQUATESE VALLI BORBERA	0 - 3
(1) SAVIGLIANESE FBC 1919	- BOVES MDG CUNEO	1 - 1	NOVESE A.S.D.	- SANTOSTEFANESE	1 - 2
SCARNAFIGI	- SOMMARIVA PERNO	3 - 0	SALE	- CANELLI 1922	1 - 0
VALLE VARAITA CALCIO	- PEDONA BORGO S.D.	1 - 2	SPAZIO TALENT SOCCER	- CENISIA A R.L.	3 - 0
VILLAFRANCA	- CAVOUR	0 - 0	SPORTING CLUB BEIBORG ASD	- MONFERRATO	1 - 0
(1) - disputata il 03/10/2026			(1) - disputata il 03/10/2026		
			(2) - disputata il 05/10/2026		

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
GRAVELLONA SAN PIETRO	- VIRTUS VILLADOSSOLA	3 - 1	AGLIE	- E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	0 - 0
GRIGNASCO CALCIO USB	- SERRAVALLESE 1922	4 - 1	ARDOR S.F. CORIO ASD	- BOSCONERESE A.S.D.	2 - 0
PRO ROASIO ASD	- MOMO ATLETICO CALCIO	1 - 1	ASD AC SANGIUSTESE	- GASSINOSANRAFFAELE	0 - 3
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- PIEDIMULERA	3 - 1	COMALA FOOTBALLANDCRICKET	- SAN MAURIZIO C.SE	3 - 2
SIZZANO	- QUARONESE	2 - 2	F.C. CASTIGLIONE	- CIRIE CALCIO 1946	2 - 0
(1) VALDUGGIA CALCIO	- CANNOBIESE 1906	0 - 2	LA NUOVA LANZESE	- VALLORCO	2 - 2
VARALPOMBIESE 1925	- CASTELLETTESSE	2 - 1	MAPPANESE	- G.A.R. REBAUDENGO	0 - 2
VARZESE	- OMEGNA CALCIO 1906	1 - 1	PERTUSA	- CASELLE CALCIO	1 - 1
(1) - disputata il 03/10/2026					
GIRONE C - 4 Giornata - A			GIRONE D - 4 Giornata - A		
BORGOLAVEZZARO	- RMANTIN	0 - 1	BORG VITTORIA CIT TURIN	- POL. PARADISO COLLEGNO	2 - 2
CARPIGNANO	- VALDILANA BIOGLIESE	2 - 0	CROCETTA CALCIO ASD	- ROSTA CALCIO	1 - 1
CIGLIANO CALCIO	- ORIZZONTI CANAVESEALICESSE	2 - 1	MONCALIERI CALCIO 1953	- USD CASELETTE APS	1 - 0
CRESCENTINESE	- LIVORNO FERRARIS BIANZE	0 - 2	ORBASSANO CALCIO	- PIANEZZA	1 - 1
GAGLIANICO C.S.I.	- RIVER SESIA CALCIO	2 - 1	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- SUSAS.S.D. A. R.L.	0 - 2
PONDERANO	- VALLE ELVO	3 - 2	SAN GIORGIO TORINO	- AVIGLIANESE	1 - 0
TRECATI CALCIO	- CAMERI CALCIO	1 - 1	TORINESE 1894 ASD	- BEPPE VIOLA CALCIO	1 - 3
			VENAUS	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	2 - 2
GIRONE E - 4 Giornata - A			GIRONE F - 4 Giornata - A		
AIRASCHESE 1972	- POLISPORTIVA GARINO	3 - 0	AREA CALCIO ALBA ROERO	- AZZURRA	3 - 3
F.C. PIOSSASCHESSE ASD	- VINOVO SPORT EVENTS	2 - 2	INFERNOTTO CALCIO	- VAL MAIRA	0 - 1
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	- VILLASTELLONE CARIGNANO	4 - 3	MARENE	- SPORTEOERO	4 - 0
NICHELINO F.C. S.S.D.	- CUMIANA SPORT	1 - 0	NARZOLE CALCIO	- RORETESE 1975	4 - 1
PEROSA A.S.D.	- CARIGNANO A.S.D.	2 - 1	REVELLO CALCIO	- MURAZZO	0 - 1
PIOSSASCO	- LUSERNA	0 - 2	SALICE	- CARRU MAGLIANO ALPI	3 - 1
PRO POLONGHERA	- FOOTBALL CLUB VIGONE	0 - 1	VALLE PO	- SAN BENIGNO	0 - 0
TETTI FRANCESI RIVALTA	- SAN BERNARDO	1 - 2			
GIRONE G - 4 Giornata - A					
ASCA ALESSANDRIA	- VIGUZZOLESE	0 - 1			
COSTIGLIOLE F.C.	- CAPRIATESE	0 - 3			
DUOMO CHIERI A.S.D.	- ATLETICO ACQUI F.B.C.	0 - 2			
FULVIUS 1908	- DON BOSCO ASTI	3 - 1			
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	- LIBARNA	2 - 1			
MONCALVO CALCIO	- FORTITUDO F.O.	1 - 1			
PSG SSDARL	- FELIZZANO 1920	1 - 0			
SAN GIACOMO CHIERI	- CASSINE	2 - 1			

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- AGRANO SPORTIVA	1 - 2	CALCIO LEINI	- SETTIMO ACADEMY SSD A RL	2 - 1
FONDOTOCE	- CASALE CORTE CERRO	2 - 1	CHIVASSO CALCIO	- AOSTA CALCIO 511	6 - 1
MEZZOMERICO CALCIO	- CALCIO VOGOGNA	1 - 2	FC VIGLIANO POLISPORTIVA	- TORRI BIELLESI A.S.D.	0 - 2
(1) MONTECRESTESE 08 ASD	- PERNATESE 1928	4 - 1	PONT DONNAS 2021	- RIVER PLAINE	3 - 1
RIVIERA D ORTA	- US PROVIGEZZO	0 - 0	SAINT VINCENT CHATILLON	- GRAND COMBIN	4 - 3
VERBANIA CALCIO 1959	- VOLUNTAS SUNA	2 - 5	STRAMBINESE 1924	- JUNIOR TORRAZZA	3 - 1
VIRTUS MULINO CERANO	- MERGOZZESE	0 - 1	VALCHIUSELLA	- SANTHIA 1903	2 - 1

(1) - disputata il 03/10/2026

GIRONE C - 3 Giornata - A			GIRONE D - 3 Giornata - A		
BUTTIGLIERESE 95	- SCA ASTI	1 - 2	A.S.D. LOCANA	- POLISPORTIVA VALMALONE	2 - 0
CALLIANO CALCIO	- CANADA	1 - 1	ATLETICO ROBASSOMERO	- VIRTUS CENISIA	3 - 0
CMC MONTIGLIO MONFERRATO	- MARENTINESE	3 - 2	CIT TURIN LDE	- BRUNETTA CALCIO	3 - 1
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- PALESTRO CALCIO	2 - 5	LEONIDAESPERANZA	- BARRACUDA	1 - 1
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	- VIANNEY	0 - 0	PERTUSIO	- CENTROCAMPO	2 - 2
S.ROCCO	- SPORTING BORGOLAVEZZARO	1 - 4	PROMO SPORT TEAM	- TORINO UNITED ACADEMY ASD	2 - 1
SCIOLZE	- AUXILIUM SAN LUIGI	1 - 1	SAN PAOLO TORINO	- POLISPORTIVA SAN DONATO	4 - 0

GIRONE E - 3 Giornata - A			GIRONE F - 3 Giornata - A		
CAPRIE GREEN CLUB CSA	- ROLETTO VAL NOCE	3 - 0	ACCADEMIA CALCIO ALBA	- PECETTO	0 - 1
GIAVENOCOZZE	- POLISPORTIVA BRUINESE	2 - 0	CORTEMILIA	- CAMBIANO	3 - 2
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	- VILLAR PEROSA	2 - 0	POLISPORT CASTAGNOLE	- ELLEDI FC SSD RL	0 - 3
OLYMPIC COLLEGNO	- ACADEMY BACIGALUPO	2 - 1	POLISPORTIVA MONTATESE	- PIOBESI CALCIO	1 - 0
POLISPORTIVA B. CHIANOCCHIO	- BEIBORG	3 - 1	SAN GIUSEPPE RIVA	- ONNISPORT CLUB	0 - 3
RESISTENZA GRANATA	- BRICHERASIO BIBIANA	0 - 3	SAN LUIGI SANTENA APS	- PRALORMO	2 - 0
SIS LESNA 2026	- SISPORT S.P.A.	3 - 0	VALFENERA	- POLISPORTIVA GARINO	0 - 0

GIRONE G - 3 Giornata - A			GIRONE H - 3 Giornata - A		
ASD MANTA CALCIO	- PIAZZA	3 - 1	ACD PRO MOLARE	- DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO	2 - 0
BENESE	- POLISPORTIVA U.S. TRINITA	2 - 1	CASTELNOVESE	- SOLERO	3 - 1
BERNEZZO	- SPORTING SAVIGLIANO	0 - 4	LUESE CUCCARO	- GARBAGNA	1 - 1
CARAGLIO CALCIO	- VALTANARO CALCIO-BAGNASCO	2 - 0	MORNESE OLTREGGIO	- MORANESE 1908	1 - 0
CASTELLETTESE CALCIO 14	- SAN BIAGIO	2 - 1	NIZZA VALLEBELBO	- CASALNOCETO A.S.D.	1 - 0
LAGNASCO CALCIO	- OLIMPIC SALUZZO 1957	2 - 2	POL. ROCCA GRIMALDA ASD	- A.C.BOSCHESE A R.L.	2 - 4
SAN CHIAFFREDO	- GIOVANILE GENOLA 05	4 - 1	TASSAROLO	- POL. SPINETTESE 2013	3 - 0

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BUL'E'BELLINZAGO	0 - 2	A.S.D. ATLETICO C.B.N.	- ROSTA CALCIO	1 - 5
BAVENO STRESA SSD A RL	- SPORTIVA CALTIGNAGA	6 - 0	ALPIGNANO	- DRUENTINA	2 - 2
CASALE 1909 S.S.D. A R.L.	- JUVENTUS DOMO	3 - 1	BARCANOVA CALCIO	- VANCHIGLIA 1915	1 - 4
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- IVREA CALCIO ASD	0 - 4	LA NUOVA LANZESE	- PRO EUREKA	1 - 1
LUPETTI BIANCHI TRINO	- VOLUNTAS SUNA	1 - 0	LUCENTO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	4 - 2
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- CE.VER.SA.MA BIELLA	1 - 1	VENARIA REALE	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	0 - 2
UNION NOVARA	- VALLE ELVO	2 - 0	VOLPIANO PIANESE	- MONTANARO	4 - 2

GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
BUSCA 1920 A R.L.	- CUMIANA SPORT	3 - 2	ARQUATESE VALLI BORBERA	- SPARTAK SAN DAMIANO	3 - 2
CHERASCHESE 1904	- PANCALIERICASTAGNOLE	3 - 0	BEPPE VIOLA CALCIO	- PSG SSDARL	1 - 1
GIOVANILE CENTALLO 2006	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	2 - 5	BSR GRUGLIASCO ASD	- ACQUI F.C. SSDARL	1 - 3
MONREGALE CALCIO	- ALBESE 1917 SSDARL	1 - 3	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- OVADESE SSDARL	1 - 0
PEDONA BORGO S.D.	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	2 - 2	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- MIRAFIORI A.S.D.	7 - 0
PINEROLO	- NICHELINO F.C. S.S.D.	1 - 2	SALE	- CHIERI	0 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- VILLARBASSE	3 - 2	SISPORT S.P.A.	- CARRARA 90	4 - 1

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
BORGOSIESA CALCIO	- GATTINARA F.C.	1 - 5	ACADEMY VANCHIGLIA	- DORINA	4 - 2
CAMERI CALCIO	- LA VISCHIESE	1 - 4	ALPIGNANO	- RIVER PLAINE	7 - 1
DUFOUR VARALLO	- SPORTIVA CALTIGNAGA	0 - 2	NICHELINO F.C. S.S.D.	- BARCANOVA CALCIO	2 - 0
STRAMBINSE 1924	- ACCADEMIA BORGOMANERO	4 - 6	PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- VANCHIGLIA 1915	1 - 10
UNION NOVARA	- LUPETTI BIANCHI TRINO	7 - 0	V.D.A. CHARVENSOD	- CUMIANA SPORT	6 - 1
			(1) VENARIA REALE	- G.A.R. REBAUDENGO	3 - 3

(1) - disputata il 03/10/2026

GIRONE C - 2 Giornata - A		
ALESSANDRIA CALCIO1912 US	- GASSINOSANRAFFAELE	9 - 0
ARQUATESE VALLI BORBERA	- POL. RAPID DI TORINO	8 - 1
ASCA ALESSANDRIA	- LUCENTO	1 - 3
(1) CENISIA A R.L.	- CARRARA 90	2 - 1
MIRAFIORI A.S.D.	- BEPPE VIOLA CALCIO	1 - 2
VALENZANA MADDO SSD.AR.L.	- SALE	0 - 7

(1) - disputata il 03/10/2026

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
AREA CALCIO ALBA ROERO	- ATLETICO TAURINENSE	7 - 2
FUCSIA NIZZA	- FUTSAL CLUB SANTHIA	6 - 2
FUTSAL BUSCA	- ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	7 - 5
ONNISPORT CLUB	- A.S.D. STEAUA TORINO	2 - 7
TOP FIVE S.R.L.	- FUTSAL SAVIGLIANO	3 - 3
VALDOSTANA	- POL LIBERTAS ANTIGNANO	1 - 3

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
DD MOTORS FUTSAL A.S.D.	- LISONDRIA	4 - 3
FUTSAL BORGO TICINO	- DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	3 - 4
LEINI 96	- SAN REMO 72 SRL	4 - 2
NOVARA CALCIO A 5	- COSSATESE	6 - 2
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- CANTARANA C5	2 - 3
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- CSF V-MAT C 5	3 - 2

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- MAPPANESE	6 - 2
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	2 - 1
FOOT BALL CLUB RIVESE	- RACCO 86	3 - 2
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- CIT TURIN LDE	2 - 2
VILLASTELLONE CARIGNANO	- ACF BIELLESE	2 - 3

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
BAVENO STRESA SSD A RL	- RIVER PLAINE	2 - 0
BORGO VITTORIA CIT TURIN	- MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	2 - 6
IVREA CANAVESE FEMMINILE	- BUTTIGLIERESE 95	4 - 1
OVADESE SSDARL	- AOSTA CALCIO 511	3 - 0
POLISPORTIVA GARINO	- UNION NOVARA	1 - 4
SAN GIORGIO GSD	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	0 - 3

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- IVREA CANAVESE FEMMINILE	3 - 3
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- TORINO F.C. S.P.A.	2 - 7
QUARONESE	- ACCADEMIA BORGOMANERO	2 - 4
VILLASTELLONE CARIGNANO	- MAPPANESE	2 - 3

CAMPIONATO REGIONALE U17 - PRIMA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	3 - 3
ASTI	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 6
BIELLESE 1902	- SPAZIO TALENT SOCCER	3 - 2
LASCARIS 1954 ASD	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	4 - 2
PRO EUREKA	- VANCHIGLIA 1915	3 - 2
SISPORT S.P.A.	- CENISIA A R.L.	5 - 0
VOLPIANO PIANESE	- GIOVANILE CENTALLO 2006	6 - 0

CAMPIONATO REGIONALE U17 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- BULE'BELLINZAGO	0 - 3
ACQUI F.C. SSDARL	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	3 - 2
ALESSANDRIA CALCIO1912 US	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	2 - 2
CARROSIO CALCIO	- IVREA CALCIO ASD	1 - 1
CRESCENTINESE	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	0 - 6
JUVENTUS DOMO	- GOZZANO SSDRL	1 - 3
NOVESE A.S.D.	- DERTHONA FBC 1908	3 - 1

GIRONE B - 3 Giornata - A		
A.S.D. ATLETICO C.B.N.	- GASSINOSANRAFFAELE	10 - 1
AYGREVILLE CALCIO	- BORGARO AUTOINGROS	0 - 2
DORINA	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	1 - 5
(1) G.A.R. REBAUDENGO	- MAPPANESE	2 - 3
PIANEZZA	- LUCENTO	1 - 1
ROSTA CALCIO	- POL. PARADISO COLLEGNO	7 - 3
VALLORCO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	1 - 0

(1) - disputata il 03/10/2026

GIRONE C - 3 Giornata - A		
BEPPE VIOLA CALCIO	- MIRAFIORI A.S.D.	2 - 2
CARIGNANO A.S.D.	- PEDONA BORGO S.D.	0 - 1
PINEROLO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	1 - 2
POLISPORTIVA GARINO	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	0 - 3
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- SALICE	4 - 3
SANTENA 2014	- MONREGALE CALCIO	0 - 3
VINOVO SPORT EVENTS	- CHIERI	3 - 0

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REG

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- MAPPANESE	5 - 1

GIRONE B - 1 Giornata - A		
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	0 - 3

IVREA WOMEN ASD APS	- CIT TURIN LDE	4 - 3	ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- MONCALIERI WOMEN SSDARL	1 - 7
(1) SAN GIORGIO GSD	- UNION NOVARA	3 - 4	(1) POLISPORTIVA GARINO	- BUTTIGLIERESE 95	3 - 0
VENARIA REALE	- PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	7 - 1	SAVI WOMEN ACADEMY	- SCA ASTI	6 - 1

(1) - disputata il 03/10/2026

CAMPIONATO REGIONALE U16 - PRIMA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- MOREVILLA	0 - 1
ASTI	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	3 - 0
BAVENO STRESA SSD A RL	- VANCHIGLIA 1915	1 - 0
LASCARIS 1954 ASD	- LUCENTO	2 - 1
PINEROLO	- CHISOLA CALCIO	0 - 4
SISPORT S.P.A.	- PRO EUREKA	4 - 1
VOLPIANO PIANESE	- GIOVANILE CENTALLO 2006	2 - 1
1924 SUNO F.C.D.	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	3 - 2

CAMPIONATO REGIONALE U16 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
BIELLESE 1902	- ARQUATESE VALLI BORBERA	4 - 2	A.S.D. ATLETICO C.B.N.	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	2 - 0
BULE'BELLINZAGO	- ALESSANDRIA CALCIO1912 US	1 - 2	AYGREVILLE CALCIO	- V.D.A. CHARVENSOD	4 - 3
CAMERI CALCIO	- ACCADEMIA BORGOMANERO	0 - 6	IVREA CALCIO ASD	- ACADEMY LASCARIS ASD	3 - 0
CRESCENTINESE	- CANELLI 1922	1 - 3	QUINCINETTO TAVAGNASCO	- ALPIGNANO	1 - 1
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- CAPRIATESE	4 - 1	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- USD CASELETTE APS	2 - 2
JUVENTUS DOMO	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	1 - 1	RIVER PLAINE	- G.A.R. REBAUDENGO	4 - 0
SCA ASTI	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 2	ROSTA CALCIO	- CARRARA 90	2 - 1

GIRONE C - 3 Giornata - A		
ALBESE 1917 SSDARL	- MONREGALE CALCIO	0 - 2
AREA CALCIO ALBA ROERO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	1 - 1
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- BARRACUDA	5 - 0
POLISPORTIVA GARINO	- CENISIA A R.L.	2 - 4
PSG SSDARL	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	1 - 1
SALUZZO	- BISALTA	9 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- LUSERNA	3 - 0

CAMPIONATO REGIONALE U15 - PRIMA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
BORGARO AUTOINGROS	- LASCARIS 1954 ASD	2 - 2
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- BIELLESE 1902	5 - 1
CIRIE CALCIO 1946	- PRO EUREKA	1 - 0
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	1 - 3
LUCENTO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	3 - 2
SALUZZO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 3
SISPORT S.P.A.	- CHISOLA CALCIO	0 - 0
1924 SUNO F.C.D.	- VOLPIANO PIANESE	2 - 6

CAMPIONATO REGIONALE U15 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- ASTI	1 - 2
AREA CALCIO ALBA ROERO	- ALESSANDRIA CALCIO1912 US	0 - 6
BULE'BELLINZAGO	- ARONA CALCIO	3 - 0
DERTHONA FBC 1908	- UNION NOVARA	3 - 2
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- SPARTAK SAN DAMIANO	6 - 0
SCA ASTI	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 6
SPARTA NOVAROMENTINO SRL	- ARQUATESE VALLI BORBERA	3 - 2

GIRONE B - 3 Giornata - A		
ACADEMY LASCARIS ASD	- V.D.A. CHARVENSOD	0 - 3
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- ALPIGNANO	2 - 4
CHIERI	- PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	4 - 0
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- G.A.R. REBAUDENGO	3 - 0
IVREA CALCIO ASD	- PSG SSDARL	2 - 0
POL. PARADISO COLLEGNO	- ROSTA CALCIO	3 - 0
VANCHIGLIA 1915	- FOOTBALL CLUB VOLPIANO	1 - 1

GIRONE C - 3 Giornata - A		
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	1 - 4
BOVES MDG CUNEO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	0 - 8
INFERNOTTO CALCIO	- SPAZIO TALENT SOCCER	0 - 2
MONREGALE CALCIO	- SAN GIORGIO TORINO	1 - 0
OLIMPIC SALUZZO 1957	- NONE	0 - 3
PIAZZA	- CHERASCHESE 1904	4 - 1
SALICE	- PINEROLO	0 - 2

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
BAGNELLA CALCIO 1972	- UNION NOVARA	1 - 1
(1) BAVENO STRESA SSD A RL	- QUARONESE	3 - 3
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	1 - 1
(1) SANT ALESSANDRO A.S.D.	- IVREA CANAVESE FEMMINILE	1 - 7

(1) - disputata il 03/10/2026

GIRONE B - 1 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- TETTI FRANCESI RIVALTA	0 - 4
(1) IVREA WOMEN ASD APS	- AOSTA CALCIO 511	3 - 5
RIVER PLAINE	- VENARIA REALE SQ.B	4 - 1
SAN GIORGIO GSD	- CIT TURIN LDE	0 - 2

(1) - disputata il 03/10/2026

GIRONE C - 1 Giornata - A		
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- VENARIA REALE	0 - 2
OVADESE SSDARL	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	0 - 6
(1) SAVI WOMEN ACADEMY	- POLISPORTIVA GARINO	0 - 6
SCA ASTI	- ELLEDI FC SSD RL	1 - 3

(1) - disputata il 03/10/2026

FASI DI QUALIFICAZIONI UNDER 14 REG.LI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 2 Giornata - R		
BAVENO STRESA SSD A RL	- VOLUNTAS SUNA	7 - 1
JUVENTUS DOMO	- CANNOBIESE 1906	0 - 3

GIRONE 2 - 2 Giornata - R		
BRIGA	- ACCADEMIA BORGOMANERO	4 - 1
GOZZANO SSDRL	- BAGNELLA CALCIO 1972	2 - 2

GIRONE 4 - 2 Giornata - R		
ACCADEMIA DEL TALENTO	- 1924 SUNO F.C.D.	0 - 2
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- BULE'BELLINZAGO	1 - 5

GIRONE 6 - 2 Giornata - R		
PONDERANO	- BIELLESE 1902	2 - 3
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	6 - 3

GIRONE 8 - 2 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- POL. GRAND PARADIS	2 - 2
V.D.A. CHARVENSOD	- AYGREVILLE CALCIO	5 - 3

GIRONE 10 - 2 Giornata - R		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- CANADA	12 - 0
VIRTUS VERCELLI	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	2 - 4

GIRONE 3 - 2 Giornata - R		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- BORGOSIESA CALCIO	3 - 0
DUFOUR VARALLO	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	3 - 2

GIRONE 5 - 2 Giornata - R		
CAMERI CALCIO	- UNION NOVARA	2 - 2
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- SPARTA NOVAROMENTINO SRL	1 - 8

GIRONE 7 - 2 Giornata - R		
RIVER PLAINE	- SAINT VINCENT CHATILLON	2 - 2

GIRONE 9 - 2 Giornata - R		
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 3
VALLORCO	- IVREA CALCIO ASD	1 - 9

GIRONE 11 - 2 Giornata - R		
BOSCONERESE A.S.D.	- VOLPIANO PIANESE	0 - 13
FOOTBALL CLUB VOLPIANO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	0 - 3

GIRONE 12 - 2 Giornata - R			GIRONE 13 - 2 Giornata - R		
A.S.D. ATLETICO C.B.N.	- USD CASELETTE APS	1 - 2	ACADEMY LASCARIS ASD	- ALPIGNANO	0 - 10
CIRIE CALCIO 1946	- DRUENTINA	1 - 2	PIANEZZA	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 5
GIRONE 14 - 2 Giornata - R			GIRONE 15 - 2 Giornata - R		
BORGARO AUTOINGROS	- CALCIO LEINI	8 - 0	PRO EUREKA	- GASSINOSANRAFFAELE	10 - 1
VENARIA REALE	- MAPPANESE	11 - 0	SAN GALLO SETTIMO	- CALCIO SETTIMO	0 - 4
GIRONE 16 - 2 Giornata - R			GIRONE 17 - 2 Giornata - R		
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- POL. PARADISO COLLEGNO	2 - 0	CUMIANA SPORT	- PINEROLO	1 - 3
ROSTA CALCIO	- ORATORIO ORBASSANO CALCIO	8 - 0	POLISPORTIVA BRUINESE	- LUSERNA	2 - 1
GIRONE 18 - 2 Giornata - R			GIRONE 19 - 2 Giornata - R		
CHISOLA CALCIO	- NICHELINO F.C. S.S.D.	14 - 0	CIT TURIN LDE	- CARRARA 90	0 - 1
POLISPORTIVA GARINO	- VINOVO SPORT EVENTS	0 - 4	DORINA	- PERTUSA	2 - 0
GIRONE 20 - 2 Giornata - R			GIRONE 21 - 2 Giornata - R		
SPAZIO TALENT SOCCER	- ACADEMY VANCHIGLIA	2 - 1	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- VIANNEY	4 - 1
VANCHIGLIA 1915	- MIRAFIORI A.S.D.	3 - 3	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- SAN GIORGIO TORINO	7 - 1
GIRONE 22 - 2 Giornata - R			GIRONE 23 - 2 Giornata - R		
BARRACUDA	- VIRTUS CENISIA	2 - 1	BARCANOVA CALCIO	- BEPPE VIOLA CALCIO	12 - 1
CENISIA A R.L.	- SISPORT S.P.A.	0 - 2	LUCENTO	- VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	7 - 1
GIRONE 24 - 2 Giornata - R			GIRONE 25 - 2 Giornata - R		
PECETTO	- MONCALIERI CALCIO 1953	0 - 1	PANCALIERICASTAGNOLE	- SAN LUIGI SANTENA APS	8 - 0
PSG SSDARL	- CHIERI	2 - 2	SAVIGLIANESE FBC 1919	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	0 - 3
GIRONE 26 - 2 Giornata - R			GIRONE 27 - 2 Giornata - R		
INFERNOTTO CALCIO	- VALLE VARAITA CALCIO	2 - 1	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- MARENE	11 - 0
SALUZZO	- OLIMPIC SALUZZO 1957	13 - 0	GIOVANILE CENTALLO 2006	- SALICE	3 - 0
GIRONE 28 - 2 Giornata - R			GIRONE 29 - 2 Giornata - R		
BOVES MDG CUNEO	- A.C. CUNEO 1905 OLMO	0 - 10	PIAZZA	- MONREGALE CALCIO	0 - 8
SANT ALBANO	- PEDONA BORGO S.D.	2 - 7	VALTANARO CALCIO-BAGNASCO	- BISALTA	2 - 2
GIRONE 30 - 2 Giornata - R			GIRONE 31 - 2 Giornata - R		
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- LANGA CALCIO	11 - 0	ALBESE 1917 SSDARL	- AREA CALCIO ALBA ROERO	4 - 4
CHERASCHESE 1904	- RORETESE 1975	7 - 0			
GIRONE 32 - 2 Giornata - R			GIRONE 33 - 2 Giornata - R		
ASTI	- ACADEMY SCA	11 - 0	ACQUI F.C. SSDARL	- S.D. SAVIO ASTI	0 - 4
SCA ASTI	- SPARTAK SAN DAMIANO	4 - 0	CANELLI 1922	- OVADESE SSDARL	0 - 2
GIRONE 34 - 2 Giornata - R			GIRONE 35 - 2 Giornata - R		
DERTHONA FBC 1908	- VALENZANA MADO SSD.A.R.L.	22 - 0	ALESSANDRIA CALCIO1912 US	- DON BOSCO ALESSANDRIA	15 - 0
FORTITUDO F.O.	- MONFERRATO	8 - 0	SOLERO	- CASTELLAZZO B.DA	2 - 0
GIRONE 36 - 2 Giornata - R					
ARQUATESE VALLI BORBERA	- POL. FRUGAROLESE	1 - 3			
CARROSIO CALCIO	- NOVESE A.S.D.	0 - 4			

Delibere Giudice Sportivo

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 05/10/2026

GIRONE A - 3 Giornata - A			
CAVAGLIA	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE		D

CAMPIONATO REGIONALE U17 - PRIMA SERIE

GARE DEL 04/10/2026

GIRONE A - 5 Giornata - A			
CHISOLA CALCIO	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.		D

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 03/10/2026

GIRONE A - 1 Giornata - A			
COSSATESE	- PONDERANO		D

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, coadiuvato dai sostituti Avv. Marco Bertuzzi, Dott.ssa Sabina Motzo, Avv. Marco Schiavone Maria, Avv. Nadia Di Brita assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 6 e 7 Ottobre 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 4/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/11/2026

TALLONE SERGIO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro avvenuta a fine gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/11/2026

DUTTO LUCA (GIOVANILE CENTALLO 2006)

per aver avuto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dell'arbitro, condotta segnalata dall'assistente di gara.

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2026

SACCO JODI (GIOVANILE CENTALLO 2006)

per condotta aggressiva nei confronti dei componenti della panchina avversaria, condotta che non si è concretizzata.

CELLERINO ETTORE (MORETTA)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

KANKAM KEVIN	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	TESTORI GABRIELE	(DUFOR VARALLO)
BEDINO NICOLO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	TATILI MATTEO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
PORCARO ARTURO	(MONREGALE CALCIO)	LECCESE ALESSIO	(MORETTA)
PAPAGNO LORIS	(PRO EUREKA)		

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MONTENEGRO SIMONE	(CALCIO SETTIMO)	PARLA STEFANO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)
-------------------	------------------	---------------	--------------------------

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 3/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2026

GALEAZZI SERGIO (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)

Per reiterata condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

HYSA BRIAN (ACQUI F.C. SSDARL)

GARE DEL 4/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO 1 GARA:

CARRARA 90 Euro 500,00

Per aver consentito o comunque non impedito l'accesso agli spogliatoi di più persone non in distinta e, in conseguenza di questo fatto una di queste, non identificata dall'arbitro, colpiva con una testata un giocatore del Charvensod che doveva così uscire dal campo.

In ogni caso, anche solo dal referto arbitrale, appare la responsabilità diretta rispetto ai fatti di un tesserato della società Carrara che col suo comportamento illegittimo ha influito sull'andamento della gara costringendo la squadra avversaria ad una sostituzione.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/11/2026

PINNA SERGIO (VENARIA REALE)

Per avere in più occasioni, anche dopo il provvedimento di espulsione, tenuto una condotta irrispettosa verso l'arbitro anche con frasi di contenuto discriminatorio.

SQUALIFICA FINO AL 20/10/2026

FUSE ADOLFO (ORNAVASSESE)

Per condotta irrispettosa nei confronti della panchina avversaria e reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRARI RICCARDO (VIRTUS VERCELLI)

Per condotta violenta consistita nel colpire un avversario con una gomitata.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ELKASSAB ILYAS	(CAVOUR)	GASPARONI ANDREA	(JUVENTUS DOMO)
GEHA CHRISTIAN	(MONFERRATO)	MARRO FEDERICO	(PEDONA BORGO S.D.)
CALONICO JACOPO	(PINEROLO)	RINERO ALESSIO	(SOMMARIVA PERNO)
FERRO DAVIDE	(SPORTING CLUB BEIBORG ASD)	GRISAFI MATTIA	(VILLARBASSE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRUNI ALESSANDRO (A.S.D. ATLETICO C.B.N.) BLANCHIETTI LORENZO (LA VISCHESI)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 4/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/10/2026

CASIMIRO FABIO (VENAUS)

Per condotta irrispettosa consistita nell'ingresso sul terreno di gioco non autorizzato con espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro.

CASIMIRO LORIS (VENAUS)

Per condotta irrispettosa consistita nell'ingresso non autorizzato sul terreno di gioco con frasi irrispettose all'indirizzo dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

DE FELICI TULLIO (RIVER SESIA CALCIO)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro al quale proferiva insulti a sfondo denigratorio e antisportivo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAGALDI GIUSEPPE (DUOMO CHIERI A.S.D.)

Per condotta violenta consistita nel colpire il volto di un avversario con le mani a gioco fermo.

TOSI MATTEO (REVELLO CALCIO)

Per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gioco a causa dell'indebita entrata in campo senza autorizzazione cui è seguita ingiuria agli avversari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

HINA OSSAMA (ASCA ALESSANDRIA)

PALAZZO LUCA (ASCA ALESSANDRIA)

DI CIANCIA ALESSANDRO (CUMIANA SPORT)

PASSERA SAMUELE (DON BOSCO ASTI)

ATZENI ANDREA (F.C. PIOSSASCHESE ASD)

MARTEDDU MARCO (LIVORNO FERRARIS BIANZE)

CHAFRI ANOUAR DAOUDI (PIEDIMULERA)

GARDIN LUCA (ROSTA CALCIO)

STACCOTTO LORENZO (SERRAVALLESE 1922)

BERTOTTI CRISTIAN (VALLE ELVO)

PONZETTO SAMUELE (VALLORCO)

CAFFO ALESSANDRO (VENAUS)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARREFFA LUCA (VALLE ELVO)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 4/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BERTERO LORENZO (NUOVA ASTIGIANA CALCIO)

Per condotta violenta consistita nello spingere un avversario tornando verso gli spogliatoi a fine gara.

BERGAMINI FLAVIO (POLISPORTIVA VALMALONE)
VIRGINIO

Per condotta violenta consistita nel tirare un calcio ad un avversario a gioco lontano.

PESCE MARCO (POLISPORTIVA VALMALONE)

Per condotta violenta consistita nello sferrare una gomitata ad un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BENNARI OMAR	(ACCADEMIA CALCIO ALBA)	ENRICI NICOLO	(BERNEZZO)
BARRACO IGNAZIO	(BRUNETTA CALCIO)	DE ANGELIS WALTER	(CAPRIE GREEN CLUB CSA)
GALLINARO LEONARDO	(CORTEMILIA)	MARENGO ALESSANDRO	(DEPORTIVO BISTAGNO) CALCIO
LECHNER LUCA	(GARBAGNA)	BOSONIN NICOLO	(GRAND COMBIN)
ZOPPO NICOLO	(GRAND COMBIN)	CARDANI DAVIDE	(MEZZOMERICO CALCIO)
MOUJEAHID ALI	(OLIMPIC SALUZZO 1957)	CISSE MAMADOU	(PIAZZA)
TERCINOD PIERRE	(RIVER PLAINE)	APPARENZA DENYS	(SAINT VINCENT CHATILLON)
PALUMBO NICOLO	(SETTIMO ACADEMY SSD A RL)	ZARDINI ULISSE	(VALCHIUSELLA)
VINAI LUCA	(VALTANARO BAGNASCO) CALCIO-	TENACE NICOLA	(VIANNEY)

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 3/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 CARRARA 90

Per il comportamento dei propri sostenitori che proferivano ingiurie all'indirizzo dell'arbitro per tutta la durata della gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2026

ISABELLI MATTEO (CE.VER.SA.MA BIELLA)

Per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GRASSELLI GABRIELE (CARRARA 90)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro con gravi ingiurie reiterate più volte.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUCE ENTHONY (UNION NOVARA)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro consistita in proteste e successivo ritardo volontario nell'uscita dal campo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIARDINO MANUEL (BAVENO STRESA SSD A RL)

LEDDA OMAR ANDREA (CARRARA 90)

SQUINTONE PAOLO (CE.VER.SA.MA BIELLA)

CAVAGLIA LORENZO (CHERASCHESE 1904)

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 3/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ENNAFI ADAM (CARRARA 90)

Per condotta violenta consistita nell'afferrare il collo di un avversario con il proprio braccio, a gioco distante.

GARE DEL 4/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

EL ASLAMI AARON

(GASSINOSANRAFFAELE)

MASTROCOLA EDOARDO

(STRAMBINESE 1924)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 5/10/2026

Gara CAVAGLIA - C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto arbitrale dell'incontro relativo al Campionato Serie C2 Regionale Maschile Calcio a 5 Girone A, CAVAGLIA' - C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE del 5/10/2026, che è stato sospeso per incidenti al minuto 17 del secondo tempo di gioco, sul punteggio di 2-9.

In quel mentre, un giocatore della squadra del CAVAGLIA' insultava e minacciava a più riprese il direttore di gara, unitamente ad un dirigente della stessa squadra.

Dopo l'espulsione dei due, tutti i calciatori della squadra del CAVAGLIA' accerchiavano l'arbitro, costretto a rifugiarsi nello spogliatoio, mentre il primo calciatore continuava a minacciarlo urlandogli contro, trattenuto da due compagni di squadra.

Un comportamento gravissimo e non accettabile, che giustifica la reazione arbitrale: non si può infatti pretendere si possano subire atteggiamenti violenti e provocatori restando impassibili di fronte alle angherie.

Non potendo infatti, per il ruolo e la funzione rivestita, reagire nemmeno a parole, l'unica "valvola di sfogo" è quella di calmare gli animi sospendendo la partita: detta condizione è soggettiva e consente, nello stesso momento, la tutela fisica del direttore di gara, la correttezza dell'incontro e, sotto un certo punto di vista, anche la tutela del giocatore aggressore, che non può più reiterare il proprio violento comportamento (e quindi andare incontro a sanzioni maggiori).

Dal referto arbitrale emerge quindi come la partita sia stata sospesa in ragione del gravissimo comportamento di un calciatore del CAVAGLIA' in prima battuta e dei suoi compagni dopo (oltreché del dirigente).

Al di là della circostanza di avere o non avere subito lesioni (circostanza che attiene la squalifica del calciatore), si tratta di un fatto gravissimo che certamente ha turbato la tranquillità e la serenità del direttore di gara, non più in grado di poter continuare a gestire l'incontro.

Dai fatti come descritti, emerge la responsabilità diretta del giocatore del CAVAGLIA' che indirizza in via diretta, con un suo comportamento violento, l'andamento dell'incontro, con le conseguenze di cui all'art. 10 CGS.

Si delibera pertanto:

- di assegnare gara persa alla società CAVAGLIA', tenendo comunque fermo il risultato conseguito sul campo in quanto più favorevole di un prescritto 0-6;
- di comminare alla società CAVAGLIA' l'ammenda di 400,00 che tiene conto del comportamento dei propri tesserati, compreso quello del dirigente, anche sotto il profilo omissivo, considerando che nulla hanno posto in essere per la tutela della figura arbitrale;

- di squalificare fino al 9 Dicembre 2026 il calciatore Poggio Josef (CAVAGLIA') per l'inqualificabile comportamento ingiurioso e minaccioso tenuto nei confronti dell'arbitro, che non è passato all'azione in quanto due suoi compagni di squadra sono riusciti a trattenerlo.

Si rimarca come lo stesso comportamento gravemente minaccioso è stato tenuto in più occasioni, anche dopo l'espulsione, e la circostanza che il calciatore era il capitano della squadra.

- di squalificare fino al 4 novembre 2026 ROSSI MATTEO (CAVAGLIA') Preparatore dei Portieri
- per la inqualificabile condotta gravemente irrispettosa tenuta nei confronti dell'arbitro.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/10/2026

TITANIO ALBERTO (DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.)

Allontanato dal campo per proteste

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALOISI MANUEL (FUTSAL BORGO TICINO)

Per aver minacciato ed insultato il giocatore avversario

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSANO ANTONIO (DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.)

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 4/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TROIANO ELEONORA (MAPPAESE)

CAMPIONATO REGIONALE U17 - PRIMA SERIE

GARE DEL 4/10/2026

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara CHISOLA CALCIO - CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALUSHAJ SAMUELE

(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

KODRA DANIEL

(GIOVANILE CENTALLO 2006)

BRUNO JACOPO

(VANCHIGLIA 1915)

CAMPIONATO REGIONALE U17 - SECONDA SERIE

GARE DEL 27/ 9/2026

Gara DERTHONA FBC 1908 - CRESCENTINESE

In data 29 Settembre 2026, la Società CRESCENTINESE ha presentato ricorso in relazione all'incontro DERTHONA FBC 1908 - CRESCENTINESE del 27 settembre 2026, terminato con il punteggio di 4-0 e valido per il campionato Under 17 Seconda Serie, girone A.

Nello specifico, la ricorrente deduce che la Società DERTHONA ha effettuato le proprie sostituzioni utilizzando quattro distinte interruzioni di gioco (slot), in palese violazione al limite massimo di tre slot fissato dalla attuale normativa.

Il preannuncio è stato notificato in data 28 settembre e la società DERTHONA non ha presentato controdeduzioni.

Quanto al fatto storico descritto nel ricorso, ovvero l'utilizzo di quattro slot per le sostituzioni, si può ritenere confermato dal referto arbitrale, che le riporta nei termini descritti dalla ricorrente (4 sostituzioni in 4 slot: ai minuti 20, 25, 30 e 37 del secondo tempo) Francamente, avendo la società convenuta effettuato la quarta sostituzione al minuto 37 sul punteggio di 3-0 a proprio favore, la scelta appare come il frutto di un errore e non di una deliberata violazione delle regola.

Regola che si ritiene utile riportare ancora una volta, nell'auspicio del suo rispetto anche solo per evitare ulteriori sanzioni alle società coinvolte.

Da questa stagione infatti il Settore Giovanile Scolastico offre una diversa regolamentazione delle sostituzioni: sul Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 13 luglio, alla pag. 36/54, al punto art. 9.3 viene stabilito che "Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto".

Sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 2026, il Comitato Regionale Piemonte VdA ha riportato il seguente avviso: "nei Campionati Regionali e Provinciali SGS U14, U15, U16 e U17" si possono effettuare "sette sostituzioni in tre interruzioni di gioco per squadra, ferma restando la possibilità di effettuare le sostituzioni anche nell'intervallo (...)".

La nuova disposizione pertanto consente nei campionati SGS di effettuare sette sostituzioni in tre slot, oltre a quella dell'intervallo.

Pertanto,

DELIBERA di

- omologare il risultato dell'incontro DERTHONA FBC 1908 - CRESCENTINESE 4-0
- accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società CRESCENTINESE;
- dispone applicarsi alla società DERTHONA FBC 1908 l'ammenda di 300,00;
- dispone la squalifica dell'allenatore della società DERTHONA FBC 1908 Tascheri Nicola fino alla data del 14 Ottobre 2026;
- dispone l'inibizione del dirigente della società DERTHONA FBC 1908 Tacchini Matteo Maria fino alla data del 14 Ottobre 2026.

Sussistono giuste ragioni per disporre la restituzione della tassa di ricorso.

GARE DEL 4/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 AUTOVIP SAN MAURO CALCIO

Per il comportamento tenuto da alcuni propri giocatori al termine della partita nei confronti del pubblico, manifestatosi anche con gesti e parole aggressive

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/10/2026

FRANCESCHI VALERIO (LUCENTO)

per essere entrato sul terreno di gioco senza il permesso dell'arbitro per protestare

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2026

ROANO ANDREA (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

Per eccessive proteste

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VALENTINI VITTORIO (ALESSANDRIA CALCIO1912 US)

Per condotta violenta in campo

RICCI VALENTINO (CHIERI)

per avere sputato ad un avversario pur senza attingerlo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CATALANO CARMELO	(ACCADEMIA CASALE A R.L.)	ARMANU SEBASTIAN	(CARROSIO CALCIO)
PORCU DANIELE	(CHIERI)	BAILO STEFANO	(CRESCENTINESE)
HALILI PETRIT	(PEDONA BORGO S.D.)	SILVESTRI LORENZO	(PIANEZZA)

CAMPIONATO REGIONALE U16 - PRIMA SERIE

GARE DEL 26/ 9/2026

Gara ACCADEMIA CASALE A R.L. - PRO EUREKA

In data 29 settembre 2026, la Società ACCADEMIA CASALE A RL ha presentato ricorso in relazione all'incontro ACCADEMIA CASALE A RL - PRO EUREKA del 27 settembre 2026, terminato con il punteggio di 1-1 e valido per il campionato Under 16 Prima Serie.

Nello specifico, la ricorrente deduce che la Società PRO EUREKA ha effettuato le proprie sostituzioni utilizzando quattro distinte interruzioni di gioco (slot), in palese violazione al limite massimo di tre slot fissato dalla attuale normativa.

In virtù di tale violazione, la ricorrente ha formulato la richiesta di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., in particolare la perdita dell'incontro per la società PRO EUREKA.

Il preannuncio è stato notificato in data 27 settembre e la società PRO EUREKA ha presentato controdeduzioni confermando sostanzialmente l'accaduto.

Quanto al fatto storico descritto nel ricorso, ovvero l'utilizzo di cinque slot per le sostituzioni, si può ritenere altresì confermato dal referto arbitrale, che le riporta nei termini descritti dalla ricorrente (5 sostituzioni in 5 slot: ai minuti 1, 19, 28, 33 e 38 del secondo tempo).

Francamente, avendo entrambe le squadre utilizzato il minuto 38 del secondo tempo per effettuare l'ultima delle proprie sostituzioni, e con già l'incontro sul punteggio di parità poi non modificato, la scelta della PRO EUREKA appare come il frutto di un errore e non di una deliberata violazione della regola.

Regola che si ritiene utile riportare ancora una volta, nell'auspicio del suo rispetto anche solo per evitare ulteriori sanzioni alle società coinvolte.

Da questa stagione il Settore Giovanile Scolastico offre una diversa regolamentazione delle sostituzioni: sul Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 13 luglio, alla pag. 36/54, al punto art. 9.3 viene stabilito che "Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto".

Sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 2026, il Comitato Regionale Piemonte VdA ha riportato il seguente avviso: "nei Campionati Regionali e Provinciali SGS U14, U15, U16 e U17" si possono effettuare "sette sostituzioni in tre interruzioni di gioco per squadra, ferma restando la possibilità di effettuare le sostituzioni anche nell'intervallo (...)".

La nuova disposizione pertanto consente nei campionati SGS di effettuare sette sostituzioni in tre slot, oltre a quella dell'intervallo.

Le interessanti ed approfondite note di replica fornite dal CASALE in data 3 ottobre 2026 affrontano una tematica che è già stata oggetto di discussione all'interno della Giustizia sportiva piemontese, vale a dire la circostanza che una società, per poter beneficiare della ripetizione dell'incontro possa deliberatamente effettuare il quarto slot con partita sul campo virtualmente persa al solo fine di avvantaggiarsi; ora, al di là della circostanza che difficilmente la squadra vittoriosa sul campo

presenterebbe ricorso, si è preventivamente deciso di applicare, in casi come quello prospettato, il principio di diritto sportivo per il quale nessuno può trarre vantaggio dal proprio illecito.

Pertanto,

DELIBERA DI

- omologare il risultato dell'incontro

ACCADEMIA CASALE A RL - PRO EUREKA 1-1

- accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società ACCADEMIA CASALE A RL;

- dispone applicarsi alla società PRO EUREKA l'ammenda di € 300,00;

- dispone la squalifica dell'allenatore della società PRO EUREKA Coduti Antonio fino alla data del 14 Ottobre 2026;

- dispone l'inibizione del dirigente della società PRO EUREKA Rua Fabio fino alla data del 14 Ottobre 2026.

Sussistono giuste ragioni per disporre la restituzione della tassa di ricorso.

GARE DEL 29/ 9/2026

Gara LUCENTO - BAVENO STRESA SSD A RL

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letto il ricorso del 30 settembre 2026 presentato da parte della Società BAVENO STRESA SSD A RL avverso la regolarità della gara disputata in data 29 Settembre 2026 contro la società LUCENTO, valida per il Campionato Under 16 Prima Serie s.s. 2026/2027, con il quale la Società ricorrente lamenta l'irregolarità della partita in ragione dell'errore tecnico dell'arbitro che avrebbe dovuto, in ragione della scarsa visibilità a causa della mancanza di illuminazione, sospendere immediatamente l'incontro mentre lo stesso è stato sospeso alla fine dell'azione di gioco che determinava la prima rete del LUCENTO.

La società LUCENTO faceva pervenire controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso ed allegando un video (da ritenersi prova comunque inammissibile).

Si osserva quanto segue:

1) la società BAVENO STRESA SSD A RL, al termine dell'incontro, consegnava all'arbitro un documento riportante la seguente dicitura: "Ricorso scritto" con la descrizione di quanto prima avvenuto in campo. Detto documento non può valere come "preannuncio di reclamo", in quanto è carente della comunicazione alla Federazione e alla società avversaria. Il ricorso è stato consegnato alla Federazione in data 30 settembre, quindi, sotto il profilo temporale, può validamente sopperire alla irregolarità del preannuncio.

2) Si osserva in ogni caso che non appare rispettato l'ultimo comma dell'art. 59 NOIF, che prescrive come i reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell'inizio della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate anche in forma verbale. Non vi è quindi la prova che la società ricorrente abbia in qualche modo contestato la (mancanza di) illuminazione a partita in corso e nell'azione incriminata, neppure in forma verbale (sotto il profilo letterale appare dirimente la formulazione dell'ultima frase delle note presentate all'arbitro a fine incontro quando oramai la partita era perduta: "riteniamo che la gara non si sia svolta regolarmente per motivi sopra esposti"). Secondo il referto arbitrale il gioco è stato poi sospeso per consentire il pieno ripristino dell'illuminazione e la squadra ospitata ha "chiesto spiegazioni", situazione ben lontana dall'essere un reclamo presentato durante l'incontro.

3) Se invece la ricorrente, in luogo della mancanza di illuminazione, ritiene la partita viziata unicamente da errore tecnico (mancanza di stop immediato all'azione in ragione della visibilità pressoché azzerata, come si scrive in ricorso), si deve rilevare come un errore tecnico si verifica

esclusivamente quando il direttore di gara applica in modo errato o viola una regola scritta del Regolamento. Nel caso che ci occupa la gestione della visibilità sul terreno di gioco rientra invece nella valutazione soggettiva e nell'autorità dell'arbitro: se anche per ipotesi avesse errato, resta un errore di valutazione del fatto di gioco, che per principio è insindacabile e non può portare in alcun modo alla ripetizione della partita per errore tecnico (art. 5 Regolamento del Gioco del Calcio). Nel caso che ci occupa il referto arbitrale (che fa piena prova di quanto in esso contenuto), afferma di aver riscontrato " () nonostante il disservizio all'impianto elettrico, la visibilità sul terreno di gioco, dei calciatori e del pallone è rimasta sufficiente e tale da consentire la regolare prosecuzione dell'azione (...)".

Alla luce delle suesposte considerazioni,

SI DELIBERA

- di respingere il ricorso presentato dalla società BAVENO STRESA SSDA RL, omologando il risultato conseguito sul campo:

LUCENTO F.C. - BAVENO STRESA SSD A RL 2-1;

- di disporre l'addebito della tassa di ricorso, in ragione della reiezione dello stesso.

GARE DEL 3/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2026

PALLADINO ALESSANDRO (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

Per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

MEZZAPESA MARCO (LUCENTO)

Per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPUTO ANDREA

(LASCARIS 1954 ASD)

FERRINI GIORGIO

(1924 SUNO F.C.D.)

CAMPIONATO REGIONALE U16 - SECONDA SERIE

GARE DEL 3/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2026

SQUALIFICA

MACCIOLA MICHELE (ACADEMY LASCARIS ASD)

per somma di ammonizioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MONTERISO DAVIDE (ACADEMY LASCARIS ASD)

per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

YASSINE WASSIM (ACADEMY LASCARIS ASD)

per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro avvenuta a fine gara.

ENOMA KEVIN OSARUESE (G.A.R. REBAUDENGO)

per condotta violenta dopo aver spinto un giocatore avversario tenta di colpirlo con un calcio senza riuscirci

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LARESSA DANIELE (ACADEMY LASCARIS ASD)

IACOPINO LUIGI (ALPIGNANO)

LOMAZZO RICCARDO (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

BELLINI DIEGO (BULE'BELLINZAGO)

ROBERI GABRIELE (MONREGALE CALCIO)

CAMPIONATO REGIONALE U15 - PRIMA SERIE

GARE DEL 4/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/10/2026

GALLIPOLI LUCA (SALUZZO)

Per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara uscendo dall'area tecnica.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 20/10/2026

CHIAPPINELLI GIUSEPPE (SALUZZO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara reiterato durante l'arco della gara.

CAMPIONATO REGIONALE U15 - SECONDA SERIE

GARE DEL 4/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 SCA ASTI

per aver consentito o comunque non impedito l'accesso alla zona degli spogliatoi a soggetti estranei e non tesserati

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/10/2026

GOURY SAMUELE (UNION NOVARA)

Espulso per le eccessive proteste, ritardava l'uscita dal campo rendendo necessario un ulteriore richiamo da parte dell'arbitro

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2026

TARRICONE FABRIZIO (ROSTA CALCIO)

per le eccessive proteste in relazione ad un fallo subito da un giocatore della propria squadra

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DASTRU GIOVANNI MARCO (INFERNOTTO CALCIO)

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 3/10/2026

Gara COSSATESE - PONDERANO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto dell'incontro COSSATESE - PONDERANO valevole per il Campionato Under 15 femminile girone A, previsto per il giorno 3 ottobre 2026 con il quale l'arbitro dell'incontro, dopo attesa di un tempo di gioco, ha rilevato la mancata presenza in campo della squadra ospitata,
- visto il CU n. 1 del 13 luglio 2026 della FIGC Settore Giovanile e Scolastico, Norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili, in particolare l'art. 8.6 nonché l'art. 53 NOIF

DELIBERA

- di sanzionare la Società PONDERANO con la perdita della gara, omologando il seguente risultato:

COSSATESE - PONDERANO 3-0;

- di penalizzare di un punto in classifica la Società PONDERANO;
- di comminare alla Società PONDERANO l'ammenda di Euro 103,00 per la prima rinuncia

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARCHETTI MATILDE (IVREA WOMEN ASD APS)

GARE DEL 4/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TORREDIMARE GIULIA (ACCADEMIA TORINO CALCIO)

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA

GARE DEL 30/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/10/2026

ROSSO FABRIZIO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2026

SACCO JODI (GIOVANILE CENTALLO 2006)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MAGLIANO MICHELE (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MERLO ARTURO LORENZO (POLISPORTIVA GAVIESE 1920)

POZZATELLO MATTIA

(S.D. SAVIO ASTI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NACCI FEDERICO (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

Per aver colpito con un pugno un giocatore avversario

VALLATI MANUEL (GIOVANILE CENTALLO 2006)

Per aver colpito in maniera volontaria un giocatore avversario con un pugno

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MENINO MATTEO (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

Per aver tentato di colpire con un pugno un giocatore avversario

MURACA EDOARDO (S.D. SAVIO ASTI)

per condotta irrispettosa nei confronti della terna arbitrale

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NOVELLI CHRISTIAN

(CSF
QUEENCAR)

CARMAGNOLA

BATTISTI SIMONE

(GIOVANILE CENTALLO 2006)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

SILVESTRO NICOLA

(A.C.CUNEO 1905 OLMO)

NOVELLI CHRISTIAN

(CSF
QUEENCAR)

CARMAGNOLA

PARISOTTO NICCOLO

(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

FIORILLO DANIEL

(CSF
QUEENCAR)

CARMAGNOLA

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BERNARDI EDOARDO (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

MAGNALDI DAVIDE

(A.C.CUNEO 1905 OLMO)

SCOTTO SAMUELE (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

BOSIO ANDREA

(ALBESE 1917 SSDARL)

GALVAGNO GIACOMO (ALBESE 1917 SSDARL)

PERINI ALESSANDRO

(BAVENO STRESA SSD A RL)

ANTONIOLI FILIPPO	(BRIGA)	DE MITRI MANUEL	(CSF QUEENCAR)	CARMAGNOLA
BELLINO ALBERTO	(DRUENTINA)	BUSTI ALESSANDRO	(DRUENTINA)	
MERINGOLO NICOLO	(DRUENTINA)	TALL MOUSSA	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)	
FERRERO NICOLO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	SAVIOZZI FRANCESCO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	
TATILI MATTEO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	VALLATI MANUEL	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	
DELLA VALLE GIACOMO	(PRO EUREKA)	NICOLA RICCARDO	(PRO EUREKA)	
MARGINEAN SAMUELE	SIMONE (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	SONCIN ENMANUEL	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	
RISSO ALESSANDRO	(S.D. SAVIO ASTI)	BORIN TOMMASO	(VOLPIANO PIANESE)	
DI FRANZA EMANUELE	(VOLPIANO PIANESE)	PINELLI GABRIELE	(VOLPIANO PIANESE)	

FASI DI QUALIFICAZIONE CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 4/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

RAMAZZOTTI GABRIELE	(ACCADEMIA DEL TALENTO)	BIAVA DAVIDE	(BANCHETTE G.P.)	COLLERETTO
MARETTI FEDERICO	(ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)			

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2026

GUIDETTI ALESSANDRO	(JUVENTUS DOMO)
---------------------	-----------------

Per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ROSANO ROBERTO	(PSG SSDARL)	VOLPONE EDI	(V.D.A. CHARVENSOD)
----------------	--------------	-------------	---------------------

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CRIVELLARI FILIPPO	(ACCADEMIA DEL TALENTO)
--------------------	-------------------------

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

NDIAYE PAPA OMAR (ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RISTOVSKI LEONID	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	OMOREGBE IKPOWON	BLESSED (BARCANOVA CALCIO)
BUONAIUTO FRANCESCO	(BEPPE VIOLA CALCIO)	CARACCILO ENRICO	(V.D.A. CHARVENSOD)
PICCHIO GABRIELE	(VIRTUS CENISIA)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

RUSSO FEDERICO	(A.S.D. ATLETICO C.B.N.)	MICHELETTI EDOARDO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)
OGNIBENE CHRISTIAN	(BARRACUDA)	TANGO MANFREDI	(CARRARA 90)
DEGREGORI EDOARDO	(DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)	ANDRIES FRANCESCO	(DRUENTINA)
NUDO TOMMASO	(INFERNOTTO CALCIO)	PERUZZO GIOVANNI	(OVADESE SSDARL)
POZZATO DIEGO	(SPARTA NOVAROMENTINO SRL)	VUOCOLO FEDERICO	(SPARTAK SAN DAMIANO)
FELICETTI MATHIAS	(V.D.A. CHARVENSOD)	SCOGGIO SIMONE	(VIANNEY)
CAPPELLETTI GIULIO	(VIRTUS CENISIA)	ESPOSITO MATTEO	(VIRTUS CENISIA)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

DI CHIARA MATTIA	(CIRIE CALCIO 1946)	MAYTA CURI JENKO JEAN	(DORINA)
PINZONE GABRIEL	VECCHIO (DUFOR VARALLO)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LEONARDO ANGELO	(ACADEMY VANCHIGLIA)	MEINER MICHELE	(ACADEMY VANCHIGLIA)
VILLARI SAMUELE	(ACADEMY VANCHIGLIA)	RIZZO IVAN	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)
SEBASTIANI NICOLO	(ACCADEMIA DEL TALENTO)	ALTARE LEONARDO	(ALBESE 1917 SSDARL)
SPANO GIOELE	(ALBESE 1917 SSDARL)	GAIA STEFANO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)
CARRIERO COSIMO	MANUEL (BARCANOVA CALCIO)	FILAH RAYAN	(BARCANOVA CALCIO)
SILVESTRI TOMMASO	(BAVENO STRESA SSD A RL)	FERDINO FRANCESCO	(BEPPE VIOLA CALCIO)
FERRERO GABRIEL	(BIELLESE 1902)	TORROMINO RICCARDO	(BIELLESE 1902)
CARLI GIACOMO	(BORGOSIESA CALCIO)	MILONE MATTEO	(BOSCONERESSE A.S.D.)
MARASCIO CHRISTIAN	(BRIGA)	RAPCE KOTOVSKYY	KRISTIAN (CAMERI CALCIO)
MAKOUSSI NIZAR	(CANELLI 1922)	GORDA ALEX	(CARRARA 90)
SCIANO LORENZO	(CARRARA 90)	NKEM FOTABONG MATTEO	(CASTELLAZZO B.DA)
RENDINA RICCARDO	(CIT TURIN LDE)	CADELANO FILIPPO	(INFERNOTTO CALCIO)
FONTANA RICCARDO	(JUVENTUS DOMO)	IOB DIEGO	(JUVENTUS DOMO)
PROFAZIO ALESSANDRO	(JUVENTUS DOMO)	IBRAHIM MAZEN MOHAMED	(MIRAFIORI A.S.D.)
SPINOLA NICOLO	(MIRAFIORI A.S.D.)	VILLANO DIEGO	(NICHELINO F.C. S.S.D.)

EL MASTARI MOHAMED	(NOVESE A.S.D.)	LAZZARINI GIULIO	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)
LUCCHESI LEON	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)	VALERIO ALESSANDRO	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)
PERASSO FEDERICO	(OVADESE SSDARL)	ZHENDEHRAZMI GABRIELE	(PECETTO)
TOUFFAHI YASSINE	(PERTUSA)	MARTALO GIULIO	(POLISPORTIVA BRUINESE)
FERRARA ALESSIO	(POLISPORTIVA SAN GIACOMO)	BONINO MATTEO	(PONDERANO)
MONTALDO ERNESTO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	GROSSO SKANDER	(SALICE)
ARNAUDO DANILE	(SALUZZO)	PUGLISI LORENZO	(SALUZZO)
ER RAMI KARIME	(SAN GALLO SETTIMO)	BRIZZOLARI RICCARDO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)
BAHA ALESSIO	(SCA ASTI)	CIPRIANO CASTILLO	(SISPORT S.P.A.)
PERROTTA ALESSANDRO	(SISPORT S.P.A.)	MATTIA JAVIER	(SOLERO)
FRA DANIELE	(SPARTA NOVAROMENTINO SRL)	ILLENZO MATTIA	(SOLERO)
LUNGI ALESSANDRO	(UNION NOVARA)	TAHIRAJ GIULIO	(SPAZIO TALENT SOCCER)
MORELLO FRANCESCO	(VALLE VARAITA CALCIO)	AMADASUN DESTINY	(VALLE VARAITA CALCIO)
ENNSERY WADIE	(VANCHIGLIA 1915)	BERIGLIANO FEDERICO	(VALTANARO BAGNASCO) CALCIO-
SERTORIO MATTEO	(VIRTUS CENISIA)	MEZINI MATTEO	(VANCHIGLIA 1915)
THIAM ABDOU LATIF	(1924 SUNO F.C.D.)	MARTELLI PAOLO	(1924 SUNO F.C.D.)

ERRATA CORRIGE

Gara ACQUI FC - ASD DIAVOLETTICALCIO VERCELLI del 20 Settembre 2026 Campionato Under 17 Seconda Serie

In parziale riforma della decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 30 del 2 ottobre 2026 si riporta il nuovo dispositivo:

DELIBERA

- di omologare il risultato della partita ACQUI FC - ASD DIAVOLETTICALCIO VERCELLI terminata con il punteggio di 1-0;
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società ASD DIAVOLETTICALCIO VERCELLI;
- dispone applicarsi alla società FC ACQUI l'ammenda di € 300,00;
- dispone la squalifica dell'allenatore della società FC ACQUI Robiglio Massimo fino alla data del 14 ottobre 2026;
- dispone l'inibizione del dirigente della società FC ACQUI Ferrari Federica fino alla data del 14 ottobre 2026.

Dispone la restituzione della tassa di ricorso.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

a) Seduta del 25/09/2026. Collegio composto da: Avv. Federico Morbidelli (Presidente estensore), Dott.ssa Martina Minicozzi (Componente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente)

Reclamo della Società A.S.D. CALCIO SETTIMO avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale inclusa nel C.U. n. 15 del 10.09.2026 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara CALCIO SETTIMO – CASALE 1909 S.S.D. A R.L. disputata in data 06/09/2026, valevole per il Campionato di Eccellenza, Girone A.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 14.09.2026, preceduto da preannuncio del 12.09.2026, la Società A.S.D. CALCIO SETTIMO impugnava il provvedimento indicato in oggetto, con cui il Giudice Sportivo Territoriale, dichiarato inammissibile per mancata prova dell'invio del preannuncio il ricorso proposto dalla medesima Società ed esaminato comunque il merito della vicenda, **omologava il risultato di 1-5 conseguito sul campo** e irrogava alla CASALE 1909 S.S.D. A R.L. la sanzione dell'**ammenda di Euro 500,00** per il comportamento dei propri sostenitori, che prima dell'inizio dell'incontro si affollavano davanti alla biglietteria evitando di pagare il biglietto di ingresso, con malore dell'addetta alla vendita, successivamente soccorsa dall'ambulanza. Il Giudice disponeva altresì la trasmissione del fascicolo al Procuratore Federale.

La reclamante, che in primo grado aveva chiesto la perdita della gara a carico della CASALE 1909 S.S.D. A R.L. e, in subordine, l'annullamento dell'incontro e la sua ripetizione a porte chiuse, articolava le proprie doglianze adducendo i seguenti argomenti principali: (i) il preannuncio del ricorso sarebbe stato regolarmente inviato, la costituzione della controparte avrebbe comunque escluso ogni lesione del diritto di difesa e la gravità dei fatti avrebbe imposto l'esercizio dei poteri d'ufficio di cui all'art. 65 CGS; (ii) le aggressioni subite dall'addetta alla biglietteria e dal Presidente della Società, documentate da referti medici e da denuncia, il ritardo nell'inizio della gara, l'intervento delle forze dell'ordine e il clima intimidatorio avrebbero reso la gara disputata soltanto pro forma e non omologabile; (iii) la sola ammenda di Euro 500,00 sarebbe manifestamente sproporzionata, con conseguente richiesta di applicazione dell'art. 10 CGS e, in subordine, di una più severa graduazione della sanzione ai sensi dell'art. 8 CGS, comprese gare a porte chiuse e squalifica del campo.

Il preannuncio e il reclamo venivano trasmessi alla controparte all'indirizzo pec

juniorcalciopontestura@legalmail.it; entrambi gli invii si concludevano con avviso di mancata consegna per indirizzo non valido.

La Società CASALE 1909 S.S.D. A R.L., informata dalla Segreteria della Corte in data 19.09.2026, si costituiva con memoria difensiva e controdeduzioni del 21.09.2026, eccependo in via preliminare l'inammissibilità o improcedibilità del reclamo per omessa trasmissione del preannuncio e del reclamo (art. 76, commi 2 e 3, CGS), la conseguente lesione della facoltà di richiedere copia dei documenti ufficiali (art. 76, comma 5, CGS) e l'insanabilità in sede di reclamo dell'inammissibilità del ricorso di primo grado; nel merito chiedeva il rigetto del reclamo. Con memoria di replica del 21.09.2026 la reclamante sosteneva di aver utilizzato l'indirizzo pec risultante dal Registro delle Imprese e insisteva per l'inasprimento della sanzione; con controreplica del 22.09.2026 la resistente ribadiva le proprie eccezioni, producendo la scheda "Dati società" del Comitato Regionale.

Il reclamo è ammissibile, ma non può essere accolto nel merito.

1. Sull'ammissibilità del reclamo.

Il preannuncio (12.09.2026) e il reclamo (14.09.2026) sono stati depositati presso la Segreteria di questa Corte entro i termini di due e di cinque giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, avvenuta il 10.09.2026, previsti dall'art. 76, commi 2 e 3, CGS. La conseguenza che l'art. 76, comma 3, ricollega al mancato deposito nel termine non viene dunque in rilievo.

È invece fondato il rilievo della resistente circa l'irritualità della trasmissione alla controparte, imposta dagli artt. 49, comma 4, e 76, commi 2 e 3, CGS. La reclamante ha indirizzato entrambi gli atti a un recapito diverso da quello comunicato alla Federazione e rilevante ai sensi dell'art. 53 CGS, che la scheda "Dati società" del Comitato Regionale indica in casale1909@legalmail.it. Il richiamo alla visura camerale non

giova: le comunicazioni del processo sportivo seguono la disciplina del Codice, e la stessa reclamante aveva ricevuto da quell'indirizzo gli atti difensivi della CASALE 1909 nel giudizio di primo grado.

Non può neppure dirsi, come sostiene la memoria di replica, che l'onere di trasmissione sia stato "integralmente assolto". Entrambi gli invii si sono chiusi con avviso di mancata consegna (errore 5.1.1 – indirizzo non valido): la reclamante è stata così avvertita dell'esito negativo e non ha rinnovato la trasmissione all'indirizzo che conosceva. Non si verte, quindi, in un'ipotesi di cattiva gestione della casella del destinatario, ma di un invio mai perfezionato.

Il vizio è tuttavia sanato per raggiungimento dello scopo. La Corte Federale d'Appello, con orientamento recente cui questa Corte aderisce, ritiene sanata anche l'omessa trasmissione del reclamo alla controparte quando questa si sia tempestivamente costituita e abbia accettato il contraddittorio difendendosi nel merito, in applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., qualificato come "principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all'ordinamento sportivo" (CFA, Sez. IV, n. 40/2025-2026, che richiama CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025, Sez. I, n. 84/2022-2023, e SS.UU., n. 97/2020-2021). Nello stesso senso, con riferimento a un ricorso trasmesso a un indirizzo pec risultato non valido, TFN, Sez. Tesseramenti, n. 9/2022-2023. Il ricorso ai principi del processo civile è consentito dal rinvio di cui all'art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Se la sanatoria opera quando la trasmissione è del tutto mancata, essa opera a maggior ragione nel caso in esame, in cui la trasmissione è stata tentata, sia pure all'indirizzo errato. La CASALE 1909, informata dalla Segreteria il 19.09.2026, si è costituita con memoria difensiva e controdeduzioni del 21.09.2026, prendendo posizione su ciascun motivo del reclamo, e ha poi depositato una controreplica il 22.09.2026. Lo scopo degli atti – portare il gravame a conoscenza della controparte e consentirle di difendersi – è stato pienamente raggiunto.

Non si è verificata, in concreto, alcuna lesione del diritto di difesa (art. 44, comma 1, CGS), neppure sotto il profilo della facoltà di chiedere copia dei documenti ufficiali (art. 76, comma 5, CGS). La resistente era parte del giudizio di primo grado, nel quale si era costituita, e conosceva gli atti su cui si fonda la decisione impugnata, che ha analiticamente richiamato nelle proprie memorie ricostruendo la cronologia del referto arbitrale. Dopo la comunicazione del 19.09.2026 non ha chiesto alla Corte copia di alcun atto né un differimento, e non ha indicato quale documento le sarebbe stato precluso.

La soluzione non contraddice la perentorietà dei termini (art. 44, comma 6, CGS). I termini di deposito presso la Corte sono stati rispettati; il vizio attiene alle modalità della trasmissione alla controparte, e la sanatoria opera perché il contraddittorio si è effettivamente instaurato prima della decisione. La Corte è consapevole dell'esistenza di pronunce di segno diverso, ma ritiene preferibile l'indirizzo più recente della Corte Federale d'Appello, coerente con la strumentalità delle forme.

2. Sul primo motivo di reclamo.

Con il primo motivo la reclamante censura la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata prova del preannuncio. La resistente oppone che le irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo: la regola è posta dall'art. 49, comma 7, secondo periodo, CGS, che la resistente riferisce all'art. 78, comma 3.

A parere di questo Collegio, anche qualora il ricorso di primo grado fosse ammissibile, le domande con esso proposte sarebbero infondate nel merito, per le ragioni esposte ai punti 3, 4 e 5.

Va aggiunto che il Giudice Sportivo Territoriale, pur dichiarando l'inammissibilità, ha comunque esaminato il merito della vicenda in relazione ai poteri di cui all'art. 65 CGS, come la stessa reclamante riconosce

nelle premesse del reclamo. Non coglie quindi nel segno la doglianza secondo cui il primo giudice si sarebbe arrestato alla sola questione di ammissibilità. L'eventuale accoglimento del primo motivo non potrebbe condurre a un esito diverso dal rigetto delle domande; la questione resta pertanto assorbita.

3. Sul quadro fattuale accertato nel referto di gara.

Occorre ricostruire il quadro fattuale cristallizzato nel referto redatto dal Direttore di Gara, sig. Gabriele Coarezza, della Sezione AIA di Alba-Bra, relativamente alla gara CALCIO SETTIMO – CASALE 1909 S.S.D. A R.L. del 06.09.2026.

Il referto qualifica la gara come "Disputata Regularmente", indica le misure di sicurezza come "Adeguate con Forza Pubblica" e attesta la presenza dell'ambulanza. Nella sezione "Pubblico ed Incidenti" il Direttore di Gara riferisce che alle ore 15:15 circa, durante il riscaldamento, percepiva rumore e confusione nei pressi dell'ingresso del pubblico, mentre entravano in massa i sostenitori della CASALE 1909; che alle ore 15:20 un dirigente della società ospitante gli comunicava che occorreva attendere l'ambulanza, impegnata all'esterno nel soccorso di una persona svenuta; che alle ore 15:27, entrata l'ambulanza, il Presidente della reclamante gli comunicava che la Società non intendeva momentaneamente iniziare la gara, e l'arbitro accordava il tempo di attesa previsto; che alle ore 15:56 circa due Carabinieri, dopo aver riportato la calma nella zona esterna all'area spogliatoi, gli comunicavano la sussistenza delle condizioni per lo svolgimento della gara. Il referto annota che "Anche il Settimo accettava quindi di iniziare la gara", che ha avuto inizio alle ore 16:06, con 36 minuti di ritardo.

Al referto sono allegati la dichiarazione scritta del dirigente accompagnatore ufficiale della reclamante, sig. Gueye Ahmed Rassoul, consegnata alle ore 16:00, con la quale questi dava atto di aver chiesto per breve tempo la sospensione dell'inizio della gara per motivi di sicurezza, nonché l'esposto del Presidente della reclamante e la richiesta di ordine pubblico, consegnati al termine dell'incontro.

La gara si è svolta per l'intera durata regolamentare, con recuperi di 3 e 6 minuti, cinque sostituzioni per parte, due ammonizioni e un'espulsione a carico della reclamante, che ha realizzato una rete al 28' del secondo tempo. Le note "Varie ed eventuali" e le segnalazioni di entrambi gli assistenti dell'arbitro riportano "niente da segnalare".

4. Sul valore probatorio del referto e sulla regolarità della gara.

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, i rapporti degli Ufficiali di Gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Il referto costituisce dunque una prova autosufficiente e munita di fede privilegiata, contrastabile soltanto in presenza di chiari elementi oggettivi. Nessun elemento di tal genere è stato offerto dalla reclamante: nulla, negli atti ufficiali, indica che la gara sia stata condizionata da quanto avvenuto prima del suo inizio.

Il ritardo è di 36 minuti, come ammette ora la stessa reclamante nel reclamo, abbandonando la tesi dei "oltre 50 minuti" sostenuta nel ricorso. Esso resta al di sotto del limite di 45 minuti invocato dalla reclamante in primo grado (cfr. art. 62, comma 9, NOIF e, quanto al tempo di attesa, art. 54, comma 2, NOIF), ed è riconducibile all'attesa dell'ambulanza e alla richiesta della stessa reclamante, confermata dalla dichiarazione del suo dirigente accompagnatore ufficiale, di sospendere brevemente l'inizio della gara.

La qualificazione della gara come disputata pro forma è priva di fondamento. Ai sensi dell'art. 64, comma 2, NOIF la decisione di far proseguire la gara pro forma spetta all'arbitro, "esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico", e deve risultare dagli atti ufficiali. Il referto non contiene alcuna indicazione in tal senso e attesta, al contrario, una gara disputata regolarmente e iniziata con l'assenso della

reclamante. La tesi si fonda soltanto su scritti della reclamante (esposto e "supplemento di rapporto"), privi di fede privilegiata e tra loro discordanti anche sul ritardo, indicato in circa 30 minuti nell'esposto, in circa 45 minuti nella denuncia e in circa o oltre 50 minuti nel supplemento e nel ricorso.

Le ulteriori circostanze dedotte – cori minacciosi per l'intera durata della gara, allontanamento del Presidente dall'impianto – non risultano dal referto. Il referto non prova il fatto negativo, e la prova di tali circostanze potrebbe essere tratta aliunde; ma, anche a volerle ritenere provate, esse non dimostrano alcuna incidenza sulla regolarità tecnico-agonistica dell'incontro. Il Presidente non figurava tra i soggetti iscritti in distinta, nella quale la reclamante era rappresentata dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Gueye; la squadra ha disputato l'intera gara; l'arbitro, tenuto ad astenersi dall'iniziare o dal proseguire la gara in presenza di fatti pregiudizievoli per l'incolumità o per la sua indipendenza di giudizio (art. 64, comma 2, NOIF), non ha ravvisato alcuna situazione del genere.

Difettano quindi i presupposti dell'art. 10 CGS, che collega la perdita della gara e l'annullamento con ripetizione a fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, e consente di dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare. I fatti antecedenti all'incontro, per quanto gravi, si sono verificati all'esterno del terreno di gioco e prima del calcio d'inizio, e non hanno inciso sulla regolarità attestata dal referto. Correttamente, dunque, il risultato di 1-5 è stato omologato.

5. Sulla sanzione inflitta alla CASALE 1909 S.S.D. A R.L.

Le richieste di inasprimento dell'ammenda e di adozione di ulteriori misure sono infondate. La Corte può prescindere dal verificare se la reclamante abbia un interesse diretto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, CGS, all'inasprimento di una sanzione pecuniaria inflitta ad altra società, che non incide sulla sua posizione in classifica.

L'ammenda di Euro 500,00 è stata irrogata per fatti che il primo giudice ha ritenuto accertati: l'affollamento di circa 50 sostenitori davanti alla biglietteria per entrare senza pagare il biglietto, il malore dell'addetta soccorsa dall'ambulanza, l'intento di intimidire e di forzare l'ingresso, l'allerta dei Carabinieri. Alla luce degli atti ufficiali, che attestano una gara regolarmente disputata con forza pubblica adeguata e senza incidenti durante il suo svolgimento, la misura non appare manifestamente sproporzionata rispetto ai principi di proporzionalità e afflittività di cui all'art. 44, comma 5, CGS, né rispetto alla graduazione delle sanzioni di cui all'art. 8 CGS invocata dalla reclamante.

I fatti più gravi dedotti dalla reclamante – le aggressioni alla sig.ra Assunta Lombardo e al sig. Emiddio Ursillo, con prognosi rispettivamente di 7 e di 2 giorni – risultano dalla denuncia sporta dal sig. Ursillo e dai verbali di pronto soccorso prodotti dalla reclamante. Si tratta di documenti che la Corte non trascura, ma che non hanno la fede privilegiata degli atti ufficiali di gara e che, quanto alla dinamica, riportano quanto riferito dagli interessati. Il primo giudice ha già trasmesso il fascicolo al Procuratore Federale, i cui atti di indagine sono utilizzabili ai fini di prova (art. 61, comma 1, secondo periodo, CGS): è quella la sede per accertare compiutamente tali fatti e le eventuali ulteriori responsabilità della società e dei singoli.

Non giova alla reclamante il rilievo che la resistente non abbia impugnato l'ammenda. La mancata impugnazione rende definitiva la sanzione nei confronti della CASALE 1909, ma non impone alla Corte di inasprirla; la cognizione della Corte è limitata ai punti della decisione specificamente impugnati (art. 77, comma 3, CGS) e, per le ragioni esposte, non vi sono elementi per una diversa determinazione. Neppure rileva che l'ammenda sia stata irrogata nonostante l'inammissibilità del ricorso: si tratta di una misura disciplinare adottata sulla base degli atti ufficiali, che non implica alcun giudizio di irregolarità della gara, anzi espressamente esclusa dal primo giudice.

La conferma dell'ammenda è resa allo stato degli atti e non pregiudica le determinazioni del Procuratore Federale sui fatti a lui trasmessi.

6. Conclusioni.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il reclamo proposto dalla Società A.S.D. CALCIO SETTIMO, ammissibile in quanto l'irrituale trasmissione alla controparte è sanata per raggiungimento dello scopo, deve essere rigettato nel merito. La decisione del Giudice Sportivo Territoriale inclusa nel C.U. n. 15 del 10.09.2026 è conforme agli atti ufficiali di gara, che attestano la regolarità dell'incontro, e la sanzione irrogata alla CASALE 1909 S.S.D. A R.L. non è suscettibile di inasprimento in questa sede.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

dichiara ammissibile e rigetta

il reclamo proposto dalla Società A.S.D. CALCIO SETTIMO e, per l'effetto, conferma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale inclusa nel C.U. n. 15 del 10.09.2026 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, ivi compresi l'omologazione del risultato di 1-5 conseguito sul campo nella gara CALCIO SETTIMO – CASALE 1909 S.S.D. A R.L. del 06.09.2026 e l'ammenda di euro 500,00 irrogata alla CASALE 1909 S.S.D. A R.L.

Resta ferma la trasmissione degli atti al Procuratore Federale disposta dal Giudice Sportivo Territoriale.

Si dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

Così deciso in Torino il 25/09/2026

Il Presidente estensore
Avv. Federico Morbidelli

b) Seduta del 25.09.2026. Composizione Collegio: Avv. Federico Morbidelli (Presidente F.F.), Dott.ssa Martina Minicozzi (Componente estensore), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente)

Reclamo della società A.S.D. U.S MORETTA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa nel C.U. n. 15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara MORETTA – VANCHIGLIA 1915, disputata in data 06.09.2026, campionato di Eccellenza girone B

La Corte, preliminarmente, verificata la regolarità formale del reclamo, accerta che lo stesso è stato proposto nel rispetto dei termini e che la relativa tassa è stata regolarmente corrisposta.

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 14.09.2026, la società A.S.D. U.S. MORETTA chiede la revisione del provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo, avente ad oggetto la squalifica per QUATTRO (4) giornate di gare effettive inflitta al proprio calciatore DE CARLO DAVIDE CALCEDON per aver tenuto una condotta aggressiva nei confronti del Direttore di gara, nonché per la prosecuzione delle proteste e delle contestazioni nei confronti dello stesso anche successivamente all'espulsione.

Dalla lettura del referto arbitrale emerge che il Sig. DE CARLO DAVIDE CALCEDON, a seguito della mancata concessione di un calcio di rigore in favore della propria squadra, con il pallone non in gioco, assumeva una condotta aggressiva nei confronti del Direttore di gara, dirigendosi verso la sua posizione e rivolgendogli ripetutamente frasi di protesta. In particolare, il tesserato giungeva fino a colpire il Direttore di gara con la parte alta del petto, lateralmente, contro la spalla sinistra, spingendolo con energia e

facendogli perdere momentaneamente l'equilibrio, senza tuttavia provocargli conseguenze fisiche. A seguito dell'espulsione, il calciatore proseguiva nelle proprie proteste, indirizzando ulteriori rimozioni verbali nei confronti dell'operato arbitrale e rendendo necessario il provvedimento di allontanamento.

Nel reclamo proposto, la società U.S. Moretta contesta la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della squalifica, sostenendo che il contatto tra il Sig. De Carlo Davide Calcedon e il Direttore di gara sarebbe avvenuto in modo del tutto fortuito e involontario, nell'ambito della normale dinamica di gioco, senza alcuna volontà di colpire o spingere l'arbitro. La società ricorrente evidenzia, altresì, come tale contatto non avrebbe provocato alcuna perdita di equilibrio da parte del Direttore di gara né sarebbe stato caratterizzato da violenza o particolare forza. Quanto alle successive proteste, la reclamante riferisce che il calciatore, dopo l'espulsione, si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni in merito alla decisione arbitrale, rivolgendosi al Direttore di gara e chiedendo anche l'intervento dell'assistente arbitrale, con modalità civili e senza ulteriori proteste. La società sostiene, pertanto, che la condotta contestata non sarebbe riconducibile a un comportamento violento o aggressivo e chiede, conseguentemente, la riduzione della squalifica, ritenuta eccessiva.

Il reclamo non può trovare accoglimento in quanto emerge chiaramente nel referto arbitrale una condotta del Sig. De Carlo Davide Calcedon connotata da aggressività nei confronti del Direttore di gara, consistita nel colpirlo con la parte alta del petto sulla spalla sinistra e nello spingerlo con energia, facendogli perdere momentaneamente l'equilibrio. La versione prospettata dalla società reclamante, secondo cui il contatto sarebbe stato fortuito e privo di violenza, non trova riscontro nel referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata di prova. Anche le successive proteste risultano espressamente riportate dall'ufficiale di gara. La condotta accertata risulta pertanto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., sicché la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado deve ritenersi congrua.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello RESPINGE il reclamo presentato dalla società A.S.D. U.S. MORETTA confermando la squalifica per 4 (QUATTRO) giornate di gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore De Carlo Davide Calcedon.

Dispone l'incameramento della tassa di reclamo dal conto della Società.

Così deciso in Torino il 25 settembre 2026

Componente estensore
(Dott.ssa Martina Minicozzi)

Presidente F.F.
(AVV. Morbidelli Federico)

6. TRIBUNALE FEDERALE

a) Seduta del 18.09.2026. Collegio composto da: Avv. Federico Morbidelli (Presidente), Avv. Eleonora Giugno (componente), Dr. Michele Penza (Componente Estensore).

Deferimento della Procura Federale – con atto n. 991pf25-26/PM/am , prot. n. 2730 del 31 luglio 2026, nei confronti:

- il sig. URAS Simone, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per il "Lascaris 1954 A.S.D.";

-per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto ruolo e compiti dell'allenatore, nella stagione sportiva 2026/26 fino al 07/05/2026 delle squadre della categoria "pulcini" sia in occasione delle sedute di allenamento che delle gare; pur essendo sprovvisto della dovuta abilitazione;

- il sig. DENIS Diana, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per il "Lascaris 1954 A.S.D.";

-per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto ruolo e compiti dell'allenatore, nella stagione sportiva 2026/26 fino al 07/05/2026 delle

squadre della categoria "pulcini" sia in occasione delle sedute di allenamento che delle gare; pur essendo sprovvisto della dovuta abilitazione;

- il sig. **GAETA Vincenzo**, all'epoca dei fatti ed attuale presidente della società "Lascaris 1954 A.S.D.", per rispondere della violazione della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione in quanto previsto e disposto dall'art. 23 comma 1, delle N.O.I.F. e dell'art. 39 c. 1 lett. Gc) del Regolamento del settore tecnico e per avere, lo stesso, affidato il ruolo e i compiti dell'allenatore della squadra e della società ai su-citati;

- **la società LASCARIS 1954 A.S.D.**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Gaeta, Simone Uras e Denis Diana, così come descritto nei precedenti capi di incolpazione;

Risultano presenti all'udienza odierna il sig. URAS Simone e l'Avv. Barbara Pietrosanto quale Legale difensore della società "Lascaris" e del suo presidente Gaeta Vincenzo;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 31 Luglio 2026, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale la Società "Lascaris", il suo Presidente nonché i sigg.ri Uras e Diana per le incolpazioni sopra riportate.

Il procedimento origina da una segnalazione anonima – lo strumento del c.d. "Whistleblowing", pervenute in piattaforma all'Odv della FIGC.

A tale segnalazione seguiva un'articolata attività investigativa della Procura tramite audizioni ai soggetti deferiti nonché ai sigg.ri Matteo Agrino e Christian Bellanova quali Direttori Tecnico e Sportivo della società "Lascaris"; tramite l'acquisizione dei fogli censimento dei soggetti nel presente Deferimento per chiarire le loro posizioni di tesseramento, nonché numerose distinte di gara della categoria "pulcini", ed inoltre una relazione di indagine della Procura Federale.

Quanto al trattamento sanzionatorio si deve tenere in alta considerazione la c.d. "Riforma dello sport", avvenuta attraverso il D.Lgs 36/2021 – entrato in vigore il 1° luglio 2023, la successiva istituzione della "SnaQ" per la mappature di tutte le qualifiche, nonché la creazione di un "Safeguarding" quale modello di tutela dei minori che tutte le Società devono quale modello di condotta obbligatoria.

La Procura, nella persona dell'Avv. Della Valle è collegata all'udienza in collegamento video, propone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Inibizione per il sig. Gaeta Vincenzo di 10 mesi;
- Inibizione per il sig. Uras Simone di 8 mesi;
- Inibizione per il sig. Diana Denis di 8 mesi;
- Una ammenda per la società "Lascaris" di euro 1.200,00 (milleduecento/00).

Il presidente Avv. Morbidelli informa le parti presenti della possibilità di patteggiare, secondo le indicazioni delle riduzioni proposte dalla Procura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che il sig. Uras accetta il patteggiamento e che l'avv. Pietrosanto altrettanto fa per il Presidente Gaeta nonché per la rappresentata società "Lascaris", l'accordo si considera intervenuto ex art. 127 C.G.S.

Pertanto, operata con esito positivo la valutazione ex art. 127, co. 3. C.G.S., si ritiene di omologare la sanzione di cui all'accordo di patteggiamento concluso tra la Procura Federale ed i deferiti.

Il sig. Denis Diana, non presente all'udienza e non intervenuto in alcuna maniera all'interno del procedimento, non può che vedere confermato quanto inizialmente richiesto dalla Procura e cioè inibizione per 8 mesi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

Applica, su accordo delle parti,

- al sig. Vincenzo GAETA inibizione di 6 mesi e giorni 20 (venti);
- al sig. Simone URAS inibizione di 5 mesi e giorni 10;
- alla società LASCARIS 1954 A.S.D. l'ammenda di euro 800 (ottocento).

Applica

- al sig. Denis DIANA inibizione di 8 mesi;

Il componente estensore
Dr. Michele Penza

Il Presidente
Avv. Federico Morbidelli

Così deciso in Torino, il 18/09/2026

b) Seduta del 10.09.2026. Collegio composto da: Dott. Ugo Annona (Presidente Estensore.), Dott. Michele Penza (Componente), Avv. Eleonora Giugno (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti

- 1) Del sig. Gianpiero Passalacqua, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Druentina;**
- 2) Del sig. Dino Nuccio, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Druentina;**
- 3) Del sig. Stefano Gentile, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina;**
- 4) Della Società A.S.D. Druentina**

per rispondere:

1.- il sig. Gianpiero Passalacqua

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.E., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 28.2.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Pulcini Under 11 secondo anno al sig. Dino Nuccio, nonostante quest'ultimo non fosse tesserato per la A.S.D. Druentina e fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 fino all'8.4.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Pulcini Misti al sig. Stefano Gentile, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

2.- il sig. Dino Nuccio

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026 per aver lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 28.2.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Druentina militante nel campionato Pulcini Under 11 secondo anno, pur non essendo tesserato per tale società e nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

3.- il sig. **Stefano Gentile**

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026 per aver lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026 fino all'8.4.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Druentina militante nel campionato Pulcini Misti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

4.- la società **A.S.D. Druentina**

A titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianpiero Passalacqua, Dino Nuccio e Stefano Gentile, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto datato 24 giugno 2026, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale i sigg.ri Gianpiero Passalacqua, Dino Nuccio, Stefano Gentile e la Società A.S.D. Druentina per rispondere delle violazioni riportate in epigrafe.

All'udienza del 10 settembre 2026, comparivano dinanzi a questo Tribunale, l'Avv. Adamo in rappresentanza della Procura Federale, e tutti i soggetti deferiti.

Le parti concordemente optavano per una definizione anticipata del procedimento mediante applicazione di sanzione su richiesta, ai sensi dell'articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva, e precisamente per l'applicazione:

- della sanzione dell'inibizione per mesi 5 e giorni 20, per il sig. Gianpiero Passalacqua, già ridotta per il rito
- della sanzione dell'inibizione per mesi 4 per il sig. Dino Nuccio, già ridotta per il rito
- della sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara per il sig. Stefano Gentile, già ridotta per il rito
- della sanzione dell'ammenda pari ad euro 666,66 per la società A.S.D. Druentina, già ridotta per il rito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato l'accordo intervenuto ex art. 127 C.G.S., l'unica valutazione demandata al Tribunale è quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo relativa alla *"corretta qualificazione dei fatti operata dalle parti"* e alla *"congruità della sanzione o degli impegni indicati"*, ovvero l'astratta possibilità del giudicante di rigettare l'accordo di patteggiamento in caso di *"assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato"* al deferito [cfr. CFA, S.U., n. 88 del 06.04.2023]. E di certo non è quest'ultima l'ipotesi del caso di specie, non sussistendo *ictu oculi* elementi atti ad escludere la responsabilità della Società e degli altri soggetti deferiti.

Pertanto, operata con esito positivo la valutazione ex art. 127, co. 3. C.G.S., si ritiene di omologare la sanzione di cui all'accordo di patteggiamento concluso tra la Procura Federale e tutti i soggetti deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

Applica, su accordo delle parti,

al sig. **Gianpiero Passalacqua** la sanzione di **mesi 5 e giorni 20 di inibizione**;

al sig. **Dino Nuccio** la sanzione di **mesi 4 di inibizione**;

al sig. **Stefano Gentile** la sanzione di **6 giornate effettive di gara di squalifica**;

alla società **A.S.D. Druentina** la sanzione di **euro 666,66 (seicentosessantasei, sessantasei) di ammenda**.

Così deciso in Torino il 10.09.2026

Il Presidente Estensore

c) Seduta del 10.09.2026. Collegio composto da: Dott. Ugo Annona (Presidente) , Dott. Michele Penza (Componente estensore), Avv. Eleonora Giugno (Componente).

Deferimento della Procura Federale - procedimento n.33134/827pfi 25-26 PM/ag - nei confronti del Sig. MATTIA D'ACCI, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società "TORINESE F.C.", che svolgeva attività di allenamento all'interno degli impianti e delle compagini della società "REAL ORIONE" sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione;

il sig. Mattia D'Acci deve dunque rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. , per avere lo stesso, tra il mese di dicembre 2025 e quello di gennaio 2026, svolto tre allenamenti con la squadra della società S.S.D. Real Orione Vallette in assenza di autorizzazione e nulla osta della Football Club Torinese 1894, società per la quale lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto del 22 giugno 2026, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale il sig. Mattia D'ACCI – nato il 26/07/2011 e tesserato fino al 30 giugno 2026 per la società "F.c. Torinese 1894 ASD", per le incolpazioni sopra riportate.

Il procedimento origina da un'attività di indagine della Procura Federale avente ad oggetto la segnalazione di "Whistleblowing" pervenuta all'organismo di vigilanza della F.I.G.C. avente ad oggetto, per l'appunto, la partecipazione dell'atleta Mattia D'Acci a tre allenamenti svolti presso la società non di sua appartenenza senza che la "Torinese F.C." – detentrica del suo cartellino – ne avesse avuto conoscenza nè tantomeno avesse disposto un "Nullaosta" in tal senso.

Il procedimento trae altresì origine da una segnalazione della società "Torinese F.C." del 19/01/2026 avente ad oggetto proprio tali allenamenti non autorizzati svoltisi presso la sede della società "Real Orione Vallette", come eloquenti video dimostrano; fatto acclarato dal sig. D'ACCI stesso in sede di audizione presso locali della Procura Federale.

All'udienza del 10 settembre 2026, avanti al Tribunale Federale Territoriale, compariva l'Avv. ADAMO in rappresentanza della Procura Federale – in videocollegamento telematico pre-autorizzato - mentre per i soggetti deferiti non compariva alcuno.

Premesso che altri soggetti coinvolti avevano già concordato con la Procura l'applicazione di sanzioni ex art. 126 del C.G.S., la Procura formulava la propria richiesta di sanzione per il sig. Mattia D'ACCI in n. 4 (quattro) giornate di squalifica

Ciò premesso, appare acclarata la responsabilità del calciatore D'ACCI per l'incolpazione a lui ascritta.

Nel corso dell'attività inquirente svolta, infatti, è stata accertata l'effettiva partecipazione del sig. Mattia D'ACCI a tre sedute di allenamento con la squadra della società S.S.D. Real Orione Vallette, in assenza del nulla osta della società Fc Torinese per la quale era tesserato.

Tale circostanza, in particolare, trova pieno riscontro nelle immagini dei video allegati alla segnalazione nei quali si vede chiaramente il DACCI intento ad allenarsi con la squadra della S.S.D. Real Orione Vallette.

In sede di audizione da parte della Procura Federale, inoltre, lo stesso soggetto deferito ha rilasciato dichiarazioni con valore pienamente confessorio, confermando i fatti riportati nella segnalazione: *"il video è stato girato presso il campo sportivo della società Real Orione Vallette di Torino (...) sono io la persona inquadrata e vestita di nero mentre mi alleno in quanto, nel mese di gennaio ho svolto tre allenamenti presso la Real Orione Vallette, il primo in data 14 gennaio 2026, dove mi sono recato di mia iniziativa, non ho avvisato la società di tesseramento FC Torinese 1894 per cui non ero in possesso di apposito nulla osta"*.

Dal punto di vista sanzionatorio, la richiesta della Procura appare equa e proporzionata al fatto occorso, e pertanto il Tribunale ritiene di confermarla.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

Dichiara il sig. **Mattia D'ACCI** responsabile del fatto ascritto e, per l'effetto, irroga allo stesso la sanzione della **squalifica per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara.**

Così deciso in Torino il 10.09.2026.

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

Il Componente Estensore
Dott. Michele Penza

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 22 Ottobre 2026

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 8 Ottobre 2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)